



VREE HEALTH ITALIA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

Roma, 17/06/2021

Vree Health Italia S.R.L.

Sede legale in Roma, Via Vitorchiano n. 151

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 09075041005

INDICE

- PARTE GENERALE I -	3
IL QUADRO NORMATIVO	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	3
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	3
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	3
1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.....	13
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	14
1.5. LE “LINEE GUIDA” DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO.....	15
- PARTE GENERALE II -	17
IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	17
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VREE HEALTH ITALIA S.R.L.....	17
2.1. FINALITÀ DEL MODELLO	17
2.2. DESTINATARI.....	18
2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	19
2.4. CODICE ETICO E MODELLO	19
2.5. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO-REATO.....	20
2.6. STRUTTURA DEL MODELLO	20
2.7. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	21
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	25
3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA	25
3.2. POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
3.3. REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	27
3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	28
3.5. LE SEGNALAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA	29
4. SISTEMA SANZIONATORIO.....	31
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	35
6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	36

- PARTE GENERALE I -

IL QUADRO NORMATIVO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il **“D.Lgs. 231/2001”** o, anche solo il **“Decreto”**), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto richiesto dalle fonti comunitarie, la responsabilità amministrativa degli enti, ove con tale ultimo termine ci si intende riferire agli enti dotati di capacità giuridica nonché alle società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

È discusso, sia nella dottrina penalistica che nella giurisprudenza di riferimento, se tale nuova forma di responsabilità, debba essere ritenuta *“penale”*, *“amministrativa”* oppure un *tertium genus*: in ogni caso, per quanto qui rileva, si può osservare che l’accertamento dell’illecito ascritto all’ente è rimesso al giudice penale competente nonché che all’ente sono generalmente estese le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti *“soggetti apicali”*), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti *“soggetti sottoposti”*).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una *“colpa di organizzazione”*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Per maggiori dettagli in merito alle modalità esemplificative di commissione dei reati si faccia riferimento a quanto riportato nella Parte Speciale A del Modello.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco verosimilmente destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986);
- Peculato (art. 314, c. 1 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)¹.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 *bis*):

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle comunità europee (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);

¹ Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto nel D.lgs. 231/01 dalla Legge 9 gennaio 2019 n°3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. legge Spazzacorrotti).

La nuova norma ha comportato: 1) la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.), con il contestuale assorbimento nello stesso del reato di millantato credito e l'abrogazione dell'art. 346 c.p.; 2) l'introduzione di tale fattispecie rivisitata nel Catalogo dei Reati che possono dare luogo alla responsabilità degli Enti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (art. 25); 3) la rivisitazione di talune sanzioni applicabili previste dal D.lgs. n. 231/2001, nonché la modifica della rubrica del reato di cui all'art. 322-bis c.p..

La nuova fattispecie prevede la punibilità dell'acquirente dell'influenza illecita anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente non sia esistente, ma solo vantata, e prevede quale contropartita della mediazione illecita non soltanto la prestazione patrimoniale ("denaro o altro vantaggio patrimoniale", come nella precedente formulazione) ma "denaro o altra utilità", così estendendo la portata anche ai casi in cui il prezzo non ha contenuto patrimoniale.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).
3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*).
- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *bis* 1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
6. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *ter*) e ulteriormente modificati ed integrati dalla Legge 190/2012:
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (2635 *bis*);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*):
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/02/1980, n. 15);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25 *quinqies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.),
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *sexies*):
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006 (art. 10):
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29 *quater*);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25 *septies*):
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti nel Decreto dal D.lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio, introdotto dalla Legge 186/2014 (art. 25 *octies*):
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*):
 - Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a *bis*, Legge 633/1941);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102 *ter* Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 *bis*, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 *quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri

materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter* comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2 di detti dati (art. 171 *septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/1941).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*), anche quando il reato viene commesso in ambito transnazionale:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

16. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. n. 109/2012 (art. 25 *duodecies*), anche quando il reato viene commesso in ambito transnazionale:
 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

18. Razzismo e Xenofobia, introdotto nella L. 20 novembre 2017, dall'art. 5, comma 2, n. 167 (art. 25 *terdecies*):
 - Reati di razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3 *bis*, Legge n. 654/1975).

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotto nel D.lgs. 231/01, all' art. 25 - *quaterdecies*, dalla legge 3 maggio 2019, n°39 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, a sottoscritta Magglingen il 18 settembre 2014":
 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Artt. 1, 4 della Legge n. 401/1989).

20. Reati tributari, introdotti dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'articolo 25-*quinquiesdecies*, successivamente aggiornato dal D.lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale":
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000) (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);
 - Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000) (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000);
 - Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000) (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000).

21. Reati di contrabbando, introdotti dal D.lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-sexiesdecies «Contrabbando» prevedendo, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973:
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 T.U.L.D.);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 T.U.L.D.);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 T.U.L.D.);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 T.U.L.D.);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 T.U.L.D.);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 T.U.L.D.);
 - Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 T.U.L.D.);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 T.U.L.D.);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 T.U.L.D.);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 T.U.L.D.);
 - Altri casi di contrabbando (Art. 292 T.U.L.D.).

1.3. LE SANZIONI COMMUNATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste, anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 del Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo;
- preveda delle modalità idonee di gestione delle segnalazioni tutelando gli autori delle segnalazioni stesse. Al riguardo, il D. lgs. 231/01 è stato integrato dall'articolo² 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico"*

² Tale articolo è rubricato sotto la dizione: *"Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato"*.

o privato” che ha introdotto 3 nuovi commi³ all’art. 6 dello stesso.

Con riferimento all’effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5. LE “LINEE GUIDA” DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. La Società ha pertanto preso in considerazione, nella predisposizione del proprio modello, le linee guida redatte da Confindustria, le linee guida elaborate da Farmindustria, nonché le linee guida approvate dalla Commissione Direttiva di Assobiomedica.

Quanto alle Linee Guida di Confindustria, esse sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state successivamente aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, e nuovamente aggiornate nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero il 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

³ “All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- l'adozione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

In considerazione del settore in cui opera la Società, la stessa ha inoltre preso in considerazione, nella definizione del proprio modello, le linee guida approvate dalla Commissione Direttiva di Assobiemidica e i suggerimenti forniti da Farindustria per la costruzione dei modelli organizzativi.

Le indicazioni fornite dalle associazioni nei menzionati documenti sono state utilizzate, tenendo comunque presenti le specificità della Società e della sua appartenenza ad un gruppo multinazionale.

- PARTE GENERALE II -

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VREE HEALTH ITALIA S.R.L.

2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

Merck & Co. ("Merck") è presente nell'industria dell'Healthcare anche per competere in settori non tradizionali (monitoraggio remoto di pazienti cronici, gestione integrate di piani di cura, produzione di analisi basate sulle evidenze cliniche/organizzative ed economiche e più in generale nella sfera della telemedicina, tele-salute, ecc.); opera pertanto anche al di fuori del tradizionale business farmaceutico e dei vaccini.

In particolare, al livello globale, sono presenti diverse divisioni di business, tra queste, la Global Human Health ("GHH"), responsabile dello sviluppo, del marketing e delle vendite di prodotti farmaceutici, biologici e vaccini, e la Health Services and Solutions ("HSS"), responsabile della gestione di un portfolio di servizi e soluzioni, totalmente indipendenti dai prodotti farmaceutici e biologici commercializzati da GHH.

Vree Health Italia s.r.l. (di seguito, alternativamente "**Vree**" o la "**Società**"), è una società del Gruppo MSD Italia ("MSD") e rientra, come posizionamento strategico ed area di risultato, all'interno della divisione globale HSS.

Vree è leader nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di innovativi servizi e soluzioni di Connected Health per il mercato pubblico e privato, diretti a migliorare la qualità di vita e la salute dei pazienti. La Società si impegna al fine di migliorare la vita delle persone attraverso progetti innovativi, dove individui, processi e tecnologie si integrano per migliorare l'accesso, la qualità e la sostenibilità delle cure.

Vree orienta tutte le proprie attività al raggiungimento del massimo livello di eccellenza professionale al fine di soddisfare pienamente i bisogni dei Pazienti e dei propri Clienti tramite soluzioni e servizi evidence-based e le sue progettualità outcome-driven.

La Società, pertanto, tra le altre cose, offre ad aziende sanitarie locali, cliniche private, ed in generale ad enti ed istituzioni, al Sistema Sanitario Nazionale, enti e clienti pubblici e privati, servizi di assistenza remota per la gestione di pazienti con patologie croniche. I servizi sono resi dalle aziende impiegando dispositivi medici certificati concessi in uso ai pazienti.

La Società si impegna nel sostenere i più alti livelli di qualità, integrità ed etica, operando nel pieno rispetto della normativa.

I processi sono sottoposti a verifiche di audit sia da parte della competente funzione corporate di Merck & Co., sia da parte della funzione Compliance di MSD.

Tutto ciò è soggetto ad un continuo e costante monitoraggio dell'effettività ed operatività dei programmi, diretti ad implementare in ogni entità giuridica del Gruppo Merck & Co. una cultura improntata sull'etica negli affari e su comportamenti conformi ai principi e valori illustrati nei c.d. "Compliance Programs", in atto fin dai primi anni 80, nonché sulla qualità dei processi.

In conseguenza delle più recenti modifiche normative, tra cui quelle introdotte dal D.l. n° 124/2019 (reati tributari) il D.lgs. n° 75/2020 c.d. "Direttiva PIF" (reati di contrabbando e

aggiornamento dei reati tributari e dei reati contro la P.A.), la Società ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/06/2021, la presente versione aggiornata del modello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito, il “Modello”), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.2) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l’adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- promuovere, anche nell’ambito del gruppo multinazionale di appartenenza, l’attenzione e la particolare sensibilità della Società verso le tematiche di *compliance* normativa, garantendo una sinergia tra le procedure aziendali e le procedure emanate a livello *corporate* anche in conformità al “*Foreign Corrupt Practices Act*” (US).

2.2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i c.d. Destinatari.

Sono Destinatari “interni” del Modello:

- i soggetti in posizione apicale, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, tutti i Consiglieri di Amministrazione e, più in generale, l’intero Consiglio di Amministrazione, i Dirigenti del Management, e in ogni caso tutti coloro che rivestono, in Vree, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto);
- i dipendenti della Società, anche con qualifica dirigenziale, e i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società, gli stagisti, i collaboratori sottoposti a contratto a termine, i collaboratori a progetto, i dipendenti di società del gruppo in distacco presso la Società.

Sono Destinatari “terzi” i consulenti, partner e fornitori, nonché tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società. Per quanto riguarda i consulenti, partner e fornitori in genere, trattandosi di soggetti esterni, gli stessi sono vincolati al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per Vree. A questi, in caso di violazione delle regole del Modello non può essere applicata una sanzione disciplinare, pertanto Vree prevede nei diversi contratti di collaborazione/fornitura specifiche clausole risolutive a titolo di sanzione in caso di violazione delle norme contenute nel Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello nonché specifiche clausole di ispezione per monitorare l’adempimento contrattuale.

Inoltre, per i fornitori (comprese altre Società del Gruppo Merck & Co.) coinvolti nei processi e nelle aree a rischio esternalizzate, in tutto o in parte, la Società ha adottato presidi di controllo specifici come esplicitato nel paragrafo 2.7.2.

2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da Vree nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle aree a rischio di commissione del reato e delle relative attività c.d. "sensibili", con individuazione delle famiglie di reato applicabili a ciascuna area a rischio e la descrizione, a titolo esemplificativo, di alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati. L'attività è stata formalizzata nel documento denominato "Mappa delle Aree a Rischio Reato" di cui al paragrafo 2.5;
- un corpo procedurale che presidia tutte le attività aziendali, ivi incluse in particolare ai fini del presente Modello quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate più esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, cui il Decreto attribuisce gli specifici compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- la previsione di specifici protocolli di controllo volti a regolamentare il corretto svolgimento dei processi inerenti le aree a "rischio reato", in linea con quanto previsto dal Modello.

2.4. CODICE ETICO E MODELLO

Vree, sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il Codice Etico (di seguito, alternativamente il "**Codice**" o il "**Codice Etico**"), totalmente coerente con i principi riportati nel documento "*Our Values and Standards – Code of Conduct*", con il quale Merck & Co., Inc. ha inteso diffondere le proprie linee guida per la conformità legale e la condotta etica presso le consociate del gruppo (di seguito il "**Codice di Condotta di Gruppo**").

Il Codice Etico sancisce pertanto una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico afferma comunque principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo dunque un elemento ad esso complementare.

2.5. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO-REATO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Al fine di individuare le aree "a rischio" all'interno della Società, si è proceduto ad un'analisi della struttura aziendale ed organizzativa di Vree. L'analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa alla Società, nonché attraverso un metodo di analisi (*risk assessment*) basato sulla realizzazione di specifici colloqui con gli *owner* dei processi aziendali, che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Il coinvolgimento delle figure professionali aziendali ha consentito l'identificazione di quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati, delle modalità operative e gestionali esistenti e dei controlli aziendali presenti, a presidio delle stesse.

Attraverso le attività di *risk assessment*, sono stati identificati i reati presupposto ritenuti rilevanti ai sensi del Decreto e, in relazione a questi ultimi, è stato definito un elenco delle possibili aree "a rischio", intese come i processi aziendali nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi il rischio di commissione dei reati presupposto.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette aree, sono poi state rilevate le attività "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'esito di tale attività è stato raccolto e formalizzato in una scheda descrittiva, che forma parte integrante del Modello, denominata Allegato 1 - "Mappa delle Aree a Rischio Reato", che individua i reati associabili a ciascuna "attività sensibile" e gli esempi di potenziali modalità e di realizzazione degli stessi.

Sulla base di tali attività, si è proceduto all'individuazione di eventuali ambiti di miglioramento (c.d. documento di "*gap analysis*") ed alla conseguente definizione del piano di rafforzamento del sistema di controllo interno della Società (c.d. "Piano di implementazione").

L' Allegato 1 - "Mappa delle Aree a Rischio Reato" è custodita presso la funzione *Legal and Compliance* della società controllante, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile - per eventuale consultazione - ad Amministratori, Sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia autorizzato dalla Società a prenderne visione.

2.6. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito dalla presente **Parte Generale**, dalla **Parte Speciale A**, dalla **Parte Speciale B**, dalla **Parte Speciale C**, e da due allegati: **Allegato 1 - "Mappa delle Aree a Rischio Reato"** ed **Allegato 2 - "Elenco dei reati presupposto"**.

La presente **Parte Generale**, oltre ad illustrare la *ratio* e i principi del Decreto, descrive i principi del sistema di controllo interno, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e, in ossequio al dettato del Decreto, prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

La **Parte Speciale A - "Aree a rischio reato"** riporta le Aree a Rischio Reato individuate, la descrizione dei controlli preventivi implementati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ritenuti rilevanti.

Nell'ambito della Parte Speciale A, sono pertanto indicate:

- a) le Aree a Rischio Reato;

- b) i Reati astrattamente ipotizzabili;
- c) le attività sensibili per ogni singola Area a Rischio Reato;
- d) le potenziali modalità di commissione dei reati;
- e) le procedure adottate dalla Società;
- f) i controlli esistenti.

Inoltre, all'interno della Parte Speciale A viene riportata l'indicazione di quali Aree a Rischio Reato sono gestite totalmente o parzialmente in outsourcing c.d. "**Processi esternalizzati**". Con riferimento a tali aree sono stati definiti dei controlli *ad-hoc* (si veda quanto definito nel paragrafo 2.7.2).

Nella **Parte Speciale B - "Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"** (art. 25-septies del Decreto);

Nella Parte **Speciale C - "Principi generali di comportamento"**, invece sono state definite le regole generali di comportamento riferibili a tutti i reati considerati rilevanti.

La **Mappa delle Aree a Rischio Reato (Allegato 1)**, riepiloga tutte le Aree a Rischio Reato individuate, le Categorie di reato ex D.lgs. 231/2001, i principali reati presupposto, la Tipologia dell'Area "Diretta" o "Strumentale", le attività sensibili, gli esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso, l'indicazione di eventuali Pubblici Ufficiali coinvolti (P.U. o I.P.S.) e le funzioni coinvolte/*outsourcers*.

Nell'**Elenco dei reati presupposto (Allegato 2)** sono rubricate le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01, la spiegazione delle stesse e le relative sanzioni applicabili.

Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Documento di sintesi del Modello della Società adottato ai sensi del Decreto.

La Società si impegna a svolgere un monitoraggio continuo volto a consentire l'adeguatezza del Modello nel tempo, e garantire l'attualità della Parte Speciale rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della struttura organizzativa e dei processi della Società.

2.7. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del Modello, e sulla base dei processi aziendali risultati rilevanti in chiave 231, la Società ha riesaminato il proprio sistema di controllo interno al fine di valutarne l'idoneità a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto nelle aree di attività aziendale identificate a rischio, ed individuare eventuali ambiti di miglioramento.

In particolare, il sistema di controllo interno di Vree si basa, oltre che sulle regole comportamentali e sui protocolli di controllo declinati nelle Parti Speciali, anche sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare applicabile, cui la Società si attiene rigorosamente;
- il Codice Etico che - come sopra già rappresentato al paragrafo 2.4 - è coerente con il Codice di condotta di Merck & Co. Inc.;
- il sistema di deleghe e procure, coerente con la struttura organizzativa;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale);

- il set di procedure (specifiche della Società e di Gruppo) a copertura di tutte le attività aziendali, ivi comprese quelle ritenute rilevanti in ambito 231 di cui alle Parti Speciali del Modello;
- i protocolli di controllo declinati, per le attività sensibili di ciascuna famiglia di reato, nelle specifiche Parti Speciali del presente Modello;
- il principio di collegialità delle decisioni relative a talune operazioni o iniziative aziendali significative;
- il sistema di *Grant Of Authorities*, nell'ambito del quale sono definiti i sistemi di firma singola e abbinata, in base all'importo della singola transazione;
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali, che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*;
- il supporto delle direzioni e funzioni della società controllante nella gestione delle attività che coinvolgano profili di *compliance* con normative specifiche di settore, ovvero implicino rapporti con il Ministero della Salute, unitamente alla trasmissione di documentazione e del materiale informativo/promozionale e pubblicitario da sottoporre ad approvazione dello stesso;
- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli secondo quanto definito dai piani di *audit corporate* e locali.

L'attuale sistema di controllo interno di Vree, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nelle procedure aziendali e nei protocolli di controllo:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e di livelli autorizzativi di Gruppo, l'applicazione del principio di segregazione dei compiti (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia) e indipendenza funzionale;
- il sistema di controllo interno documenta l'esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna direzione/funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La struttura dei controlli aziendali esistente si articola in:

- controlli di linea, svolti dalle singole funzioni/referenti aziendali sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;

- attività di monitoraggio periodico di secondo livello svolta dalla funzione *Legal and Compliance* della società controllante;
- attività di *internal audit* svolta dalla deputata funzione *corporate*.

2.7.1 PROCEDURE OPERATIVE IN AMBITO 231

All'esito dell'avvenuta identificazione dei processi a rischio diretto e strumentali, Vree, attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha proceduto ad una rilettura delle procedure esistenti con più specifico riferimento a quelle che regolano le aree aziendali connesse al *core business* risultate di fatto più esposte a rischi 231.

Di conseguenza, Vree ha provveduto ad adottare le procedure di Gruppo già esistenti, ritenute indispensabili per una più ampia prevenzione dei possibili rischi di realizzazione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001, nonché a predisporne di nuove, laddove il rischio sia risultato meno presidiato, o sia risultato necessario predisporre procedure operative più specifiche per la realtà aziendale.

Le procedure adottate e/o predisposte dalla Società contengono le regole da seguire nello svolgimento delle attività, nonché i presidi di controllo volti a garantire la verifica *ex ante* e la ricostruzione *ex post* di ciascun processo decisionale e delle relative fasi, idonee a governare anche profili di rischio in chiave 231.

L'elenco completo delle procedure aziendali, comprese quelle rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, è custodito dalla Società presso il *Business Practice Manager*, disponibile per consultazione.

Inoltre, le procedure aziendali applicabili sono altresì consultabili sulla pagina intranet aziendale ed in particolare, le procedure: (i) locali, riferibili alla sola Vree Health Italia S.r.l., accedendo alla sharepoint compliance sub sezione "Procedure/Linee Guida", "Vree"; (ii) Corporate Ex-US, riferibili a tutte le società del gruppo al di fuori del mercato americano, parimenti applicabili, accedendo allo sharepoint global compliance sub sezione "Corporate Policies".

Da ultimo, all'interno della Parte Speciale A, per ogni area a rischio reato, sono elencate le principali procedure *pro tempore* applicabili per quella determinata area di rischio reato, fermo restando comunque l'obbligo di osservare tutto il *set* procedurale esistente come sopra descritto.

Le procedure formano parte essenziale del presente Modello.

2.7.2 PROCESSI ESTERNALIZZATI

Con particolare riferimento ai processi, o parti di processo, esternalizzati da Vree Health Italia S.r.l. a MSD Italia S.r.l., ai Shared Business Service (SBS) e al Business Service Center (BSC) del Gruppo Merck & Co., o ad altre società fornitrici, è stata definita una politica per la gestione delle attività esternalizzate, che prevede:

- un processo di selezione dei fornitori a cui sono affidate le attività esternalizzate (eventualmente demandato alle competenti funzioni di MSD o di Merck & Co.);
- la chiara identificazione delle attività esternalizzate con indicazione specifica di quelle demandate al fornitore e della relativa remunerazione;
- specifiche previsioni contrattuali ex D.lgs. 231/01;
- la definizione e successiva verifica/valutazione delle prestazioni del fornitore (es.: *service level agreement*);
- il diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore.

La Società, nel rispetto dei criteri su esposti, ha stipulato contratti di *outsourcing* per la regolamentazione dei rapporti con altre società, facenti parte del Gruppo, o meno.

Con specifico riferimento al rapporto in essere con MSD Italia S.r.l., che gestisce diverse attività di controllo per conto di Vree, nell'ambito del contratto sono previste:

- le specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- i principali controlli svolti da MSD per conto di Vree, nell'ambito delle diverse aree a rischio;
- che MSD informi tempestivamente Vree di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
- che MSD provveda adeguatamente alla fornitura delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni di Vree;
- che MSD garantisca la riservatezza dei dati relativi a Vree e di quelli sensibili rispetto alla normativa vigente in materia;
- che Vree abbia diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione di MSD;
- che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso di Vree.

Inoltre, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, è previsto che le parti si impegnino al rispetto rigoroso dei propri Modelli (qualora adottati anche dagli *outsourcers*), con particolare riguardo alle aree di rischio che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di *outsourcing*, e si impegnino, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione. Più in generale, le parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto.

Con riferimento a tali rapporti contrattuali, la Società e gli *outsourcers* hanno identificato i relativi "Gestori del Contratto". Essi sono responsabili della corretta esecuzione contrattuale e rappresentano il riferimento dei contratti stipulati all'interno delle società e verso i terzi.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza (in seguito anche "OdV") svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Vree, ha istituito, un Organismo di Vigilanza monocratico, composto da un soggetto esterno alla Società.

In conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV è in possesso dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal fatto che l'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli Organi Sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo. Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica. Inoltre, l'attività di *reporting* dell'OdV è diretta al Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il poterdovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispone l'OdV. In particolare, l'OdV dispone di conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Vree. La Società mette a disposizione dell'OdV il supporto di proprie risorse, ove necessario.

3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di esercizi sociali stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina e comunque (ovvero in assenza di sua determinazione all'atto di nomina) non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile. Il membro dell'Organismo di Vigilanza è selezionato tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e che non abbia rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza chi abbia con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

L'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Testo Unico della Finanza (TUF). Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, l'Organismo, in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono tassativamente giusta causa di revoca:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce invece causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R., che riferirà in Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello come aree a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento/operatività degli specifici canali informativi "dedicati" (es.: indirizzo di posta elettronica, numero verde o di fax), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportando Vree - su richiesta - nella verifica della relativa adeguatezza;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ovvero di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- verificare che i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali. Le spese eccedenti il *budget*, sono consentite esclusivamente per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti e dovranno essere autorizzate direttamente del Consiglio di Amministrazione senza ritardo.

3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'OdV riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- periodicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;

- con cadenza annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- occasionalmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta, al verificarsi di circostanze particolari;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 (in particolare all'art. 6, 2° comma lettera d), enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle strutture aziendali della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, , dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alla procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole funzioni;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di suoi apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale e di quello della sicurezza sul lavoro;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;

- visite ispettive di Autorità Pubbliche (es.: Agenzia Entrate, Agenzia Dogane, INPS, etc.) avvenute nel periodo con evidenza di eventuali rilievi/prescrizioni (da verbali relativi);
- segnalazioni / eventi occorsi in materia di contraffazione, alterazioni di marchi o segni distintivi;
- infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di Vree, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società.

L'Organismo ha definito "elenco flussi" e, con il supporto della Società, ha stabilito le modalità e la periodicità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni/funzioni tenute al relativo invio.

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello. Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e i flussi informativi raccolti dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenuti - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, devono essere custoditi a cura dell'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società e conservate per dieci anni.

Vree Italia ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro dei flussi informativi.

In particolare, è stata istituita una apposita casella di posta elettronica: 231vreehealth@merck.com ed è possibile inoltrare i flussi informativi tramite posta interna indirizzata alla cortese attenzione del membro interno dell'Organismo di Vigilanza, presso Via Vitorchiano 151 – 00189 – Roma.

3.5. LE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni, anche in forma anonima, devono essere effettuate dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 a tutela dell'integrità della Società qualora, in ragione delle funzioni svolte siano venuti a conoscenza, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 della Società.

In particolare, devono essere oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza:

- le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- le violazioni, acclarate e/o presunte, delle prescrizioni del Modello;
- i comportamenti non in linea con l'assetto organizzativo definito, con l'architettura dei poteri o con le regole procedurali interne (es. procedure, istruzioni operative, linee guida, policy, circolari).

Il segnalante è tenuto a indicare tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento della fondatezza dei fatti riportati. Le segnalazioni relative a condotte illecite devono essere infatti circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali segnalazioni rientrano nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla

segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6⁴, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001.

A tal fine la Società ha istituito:

- un canale alternativo dedicato odv231vree@pec.it;

Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti, l'accesso ai canali sopraelencati è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, determina le iniziative da intraprendere anche convocando, qualora lo ritenga opportuno, il segnalante per ottenere maggiori informazioni, e il presunto autore della violazione, dando, inoltre, luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Per le violazioni del Modello, poste in essere dal personale dipendente, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione per iscritto anche alla funzione aziendale competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine, successive al flusso di segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente) e contrastando, al contempo, ogni forma di ricorso a segnalazioni manifestamente infondate o animate da intenti diffamatori.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il

⁴ L'articolo 6 del D.lgs. 231/01 è stato da ultimo modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che ha introdotto 3 nuovi commi:

All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 4 "Sistema Sanzionatorio".

4. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione Human Resources

Inoltre, la Società, in adempimento della Legge 30 novembre 2017, n. 179, prevede apposite sanzioni:

- a) nei confronti di chi effettua qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone oggetto di segnalazioni e, soprattutto, dei segnalanti;
- b) nei confronti del segnalante che abbia dolosamente effettuato una segnalazione che, in seguito agli opportuni accertamenti, si rivela infondata ovvero abbia effettuato tale segnalazione infondata con colpa grave;
- c) nei confronti di chi violi le misure poste a tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che abbiano effettuato segnalazioni circostanziate relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto.

La Società prevede, inoltre, una specifica attività di vigilanza da parte dell'OdV sul rispetto del divieto di qualsiasi tipologia di atti ritorsivi o discriminatori (quali demansionamenti o

licenziamenti)⁵ attuati, direttamente o indirettamente, nei confronti dell'autore della segnalazione stessa⁶.

▪ **Sanzioni per il personale dipendente**

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare le previsioni i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL (di seguito solo "CCNL del settore chimico-farmaceutico"), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare come, peraltro, previsto dall'art. 39 del CCNL del settore chimico-farmaceutico vigente.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) richiamo verbale;
- ii) ammonizione scritta;
- iii) multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
- iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di tre giorni;
- iv) licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che:
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ii) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione;

⁵ Art.2 quater D. lgs. 231/01: "Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché, qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

⁶ È possibile denunciare eventuali misure discriminatorie all'Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte: (i) del segnalante; (ii) dell'organizzazione sindacale indicata dall'autore della segnalazione.

- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta;
 - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di tre giorni il dipendente che:
- risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa in misura non eccedente l'importo di tre ore della normale retribuzione;
 - violi le procedure aziendali;
 - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
 - effettui, con dolo, segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico, che in seguito agli opportuni accertamenti, si rivelino false o infondate ovvero le abbia effettuate con colpa grave (laddove il comportamento non sia di una rilevanza tale da integrare gli estremi per il licenziamento);
- v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento il dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
 - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel **CCNL del settore chimico-farmaceutico** per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL del settore chimico-farmaceutico;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere

necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

▪ ***Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti***

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) sospensione dal lavoro;
- ii) risoluzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, dell'inadeguata vigilanza, della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni con dolo o colpa grave, inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico, che in seguito agli opportuni accertamenti, si rivelino false o infondate (laddove il comportamento non sia di una rilevanza tale da integrare gli estremi per la risoluzione del contratto), potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare, per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

▪ ***Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza***

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni del Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

▪ ***Misure nei confronti degli Amministratori***

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie dovranno essere adottate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

▪ *Misure nei confronti degli apicali*

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

Vree, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle aree a rischio reato e in relazione alle rispettive attribuzioni e responsabilità.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, Vree :

- invia una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblica il Modello sulla intranet aziendale (sezione "Team Site Compliance") e su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizza attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse di volta in volta inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative sono previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Vree eroga formazione continua e obbligatoria a tutti i dipendenti (anche ai neo-assunti) non solo in ambiti strettamente attinenti alla "compliance 231" ma anche con riguardo ad argomenti e tematiche comunque connessi con gli obiettivi di prevenzione del Decreto. A mero titolo di esempio, si richiamano, tra le molte iniziative, in particolare le seguenti:

- la formazione in aula (che si tiene per due volte nel corso dell'anno) sui principi del D.Lgs. 231/2001, sul Codice Etico aziendale e sul documento "Our Values and Standards - Code of Conduct" di Merck & Co., Inc., nonché sulle *policy* e procedure di gruppo in materia di rapporti con i funzionari pubblici e sui contenuti del "Foreign Corruption Practice Act";
- i *training on line* specificamente dedicati al D.Lgs. 231/2001 ed al modello organizzativo aziendale;

- i *training on line* - richiesti da Casamadre - aventi a specifico oggetto il "*Foreign Corruption Practice Act*", la Privacy, il Codice Etico di Gruppo e il Financial Stewardship.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, Vree mette a disposizione sul sito di MSD un estratto dello stesso.

Rispetto a tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano, e del fatto che gli stessi rivestano, o meno, funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura del *Dipendente* o della funzione *Legal and Compliance*, disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia autorizzato a prenderne visione.

L'Organismo di Vigilanza cura che le attività di formazione siano qualitativamente adeguate ed efficacemente attuate.

6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione del Modello costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione di Vree Health Srl. Le successive modifiche e/o integrazioni del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Modello deve essere sempre aggiornato in caso di: i) novità normative rilevanti ai fini del Modello; ii) cambiamenti organizzativi significativi tali da impattare sui processi aziendali; iii) evidenze (ad esempio ad esito delle attività di audit) di presidi meritevoli di essere rafforzati.



VREE HEALTH S.R.L

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO EX D.LGS. 8
GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE A

AREE A RISCHIO REATO

AGGIORNATO AL 17/06/2021

INDICE

INDICE	3
A.1. PREMESSA	6
A.2. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE A	6
A.2.1. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PRESIDI DI CONTROLLO.....	7
I. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DALLA SOCIETÀ	8
AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA.....	8
AREA A RISCHIO N. 2: PARTECIPAZIONE A GARE, PROCEDURE NEGOZIATE, PRIVATIVE CON AZIENDE SANITARIE E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI	10
AREA A RISCHIO N. 3: VENDITE DIRETTE A STRUTTURE SANITARIE PRIVATE.	12
AREA A RISCHIO N. 4: PARTECIPAZIONE, SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI, RIUNIONI SCIENTIFICHE, CONGRESSI E CONVEGNI.....	14
AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEI DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELE MONITORAGGIO	16
AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE DEI RECLAMI, INCIDENTI E TRACCIABILITÀ DEI DISPOSITIVI.....	18
AREA A RISCHIO N. 8: SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	20
AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ	23
AREA A RISCHIO N. 11: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24
AREA A RISCHIO N. 14: GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI	27
AREA A RISCHIO N. 15: GESTIONE DELLE CONSULENZE MEDICO SCIENTIFICHE E DEGLI ADVISORY BOARD.....	29
AREA A RISCHIO N. 18: GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	31
AREA A RISCHIO N. 22: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	33
II. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN OUTSOURCING	36

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA.....	36
AREA A RISCHIO N. 4: PARTECIPAZIONE, SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI, RIUNIONI SCIENTIFICHE, CONGRESSI E CONVEGNI.....	36
AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEI DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO.....	36
AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE RECLAMI, INCIDENTI E TRACCIABILITÀ DEI DISPOSITIVI.....	36
AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.....	36
AREA A RISCHIO N. 8: SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.....	37
AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ.....	37
AREA A RISCHIO N. 10: GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ.....	37
AREA A RISCHIO N. 11: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....	37
AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE DEL MAGAZZINO.....	38
AREA A RISCHIO N. 13: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DOGANALI.....	38
AREA A RISCHIO N. 14: GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI.....	38
AREA A RISCHIO N. 15: GESTIONE DELLE CONSULENZE MEDICO SCIENTIFICHE E DEGLI ADVISORY BOARD.....	38
AREA A RISCHIO N. 17: GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E RECUPERO CREDITI.....	38
AREA A RISCHIO N. 18: GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	39
AREA A RISCHIO N. 19: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI.....	39
AREA A RISCHIO N. 20: PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO NONCHÉ' DI EVENTUALI SITUAZIONI PATRIMONIALI IN OCCASIONE DELL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DELL'ASSEMBLEA E ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI.....	39
AREA A RISCHIO N. 21: GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI.....	39

AREA A RISCHIO N. 22: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 40

A.1. PREMESSA

Nel corso del 2020 Vree Health Italia S.r.l. (in seguito "Vree" o "Società" o "Azienda") ha avviato un progetto per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche il "Modello"), con l'obiettivo di recepire all'interno del Documento di Sintesi le modifiche organizzative sopravvenute dall'ultimo aggiornamento e prendere in considerazione, anche nell'ambito delle rinnovate attività di *risk assessment*, le nuove fattispecie di reato introdotte nel novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 (in seguito "Decreto").

In tale contesto, è stata aggiornata e modificata anche la Parte Speciale A del Documento di Sintesi del Modello che, come noto, identifica le aree aziendali cosiddette "a rischio", ovvero, quei settori di attività aziendale all'interno dei quali potrebbero essere commessi, nell'interesse o a vantaggio della Società, uno o più reati, tra quelli previsti dal Decreto stesso.

Per quanto concerne le aree di attività aziendale nell'ambito delle quali potrebbero essere potenzialmente commessi Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 25 *septies* del Decreto) in considerazione della loro peculiarità, anche dal punto di vista normativo, e delle connesse attività di *risk assessment*, è stata redatta la Parte Speciale B, anch'essa parte integrante del Modello della Società.

È stata redatta inoltre una Parte Speciale C in cui sono state incluse le regole generali di comportamento riferibili ad alcuni reati.

A.2. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE A

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione da parte dei Destinatari del Modello, in occasione dell'aggiornamento del Modello, è stata adottata una diversa rappresentazione della Parte Speciale eccezion fatta per la Parte Speciale B relativa ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare, a differenza delle precedenti versioni del Modello, in cui figuravano tante Parti Speciali per ognuna delle categorie di reati previste dal Decreto, la presente Parte Speciale A del Modello nella sua versione aggiornata è stata costruita seguendo il c.d. "approccio per aree a rischio reato" e contiene, pertanto, tante sezioni (ognuna denominata "Area a rischio") per ognuna delle aree ritenute a rischio reato e la specifica indicazione delle attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree di attività aziendale e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili.

In particolare, per ciascuna **area a rischio**, sono identificati:

- le categorie di reato astrattamente ipotizzabili (per una sintetica descrizione delle "fattispecie di reato rilevanti a seguito dell'attività di risk Assessment e relative modalità commissive", ipotizzabili con riferimento ai processi ed attività sensibili individuate secondo il c.d. "approccio per aree", si rimanda **all'Allegato A** della Parte Generale);
- le **attività c.d. "sensibili"** nell'ambito di ciascuna area "a rischio reato", ovvero quelle specifiche attività in relazione alle quali è connesso il rischio di commissione dei reati;
- i **principali controlli** previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato".

A.2.1. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PRESIDI DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di *risk assessment*, sono state individuate le aree considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali, rispetto ai quali è stato ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei reati, ad esclusione dei Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro per cui, per la natura degli stessi, è stata predisposta un'apposita parte speciale.

Le aree considerate come a rischio reato sono:

1. Gestione delle attività di informazione e promozione dei servizi di telemedicina
2. Partecipazione a gare, procedure negoziate, private con aziende sanitarie e gestione dei relativi contratti
3. Vendite dirette a strutture sanitarie private
4. Partecipazione, sponsorizzazione di eventi, riunioni scientifiche, congressi e convegni
5. Gestione dei dispositivi in comodato d'uso e attivazione del servizio di tele monitoraggio
6. Gestione dei reclami, incidenti e tracciabilità dei dispositivi
7. Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali
8. Selezione, assunzione, incentivazione e amministrazione del personale
9. Gestione delle verifiche ispettive e dei rapporti con le Autorità
10. Gestione dei contenziosi giudiziari (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali) in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività
11. Acquisto di beni e servizi
12. Gestione del magazzino
13. Gestione dei Rapporti con le Autorità Doganali
14. Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali
15. Gestione delle consulenze medico scientifiche e degli *Advisory Board*
17. Gestione della contabilità e recupero crediti
18. Gestione dei rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
19. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari
20. Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea e altri adempimenti societari
21. Gestione dei flussi monetari e finanziari
22. Gestione dei sistemi informativi

i. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DALLA SOCIETÀ

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen.);*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.);*
- *Frode Informatica (art. 640 ter cod. pen).*

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001)

- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).*

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)

- *Art. 171, primo comma, lettera a-bis della L. 633/1941;*
- *Art. 171, terzo comma, della L. 633/1941;*
- *Art. 171 ter della L. 633/1941.*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

Essendo i reati associativi normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es. associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) ed estendendo la loro pervasività a tutte le aree mappate, si riporta di seguito l'elenco dei reati ritenuti astrattamente applicabili nell'ambito della presente area a rischio, senza ripetere tale elenco in corrispondenza di tutte le successive aree a rischio reato.

- *Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309).*

▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe dare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, anche in conseguenza di induzione indebita, al fine di ottenere autorizzazioni e permessi, o ottenere agevolazioni nel processo di commercializzazione dei servizi di telemedicina;
- potrebbe utilizzare mezzi di comunicazione (APP, Siti internet) al fine di fornire informazioni non veritiere su servizi/prodotti della Società, atte ad indurre in inganno i clienti sull'origine, provenienza o qualità dei servizi/prodotti offerti;
- potrebbe realizzare brochure e/o materiale informativo attraverso l'usurpazione di titoli di proprietà intellettuale.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Vree Health Italy Director;*
- *Business Development Lead;*
- *Marketing & Communication Lead;*
- *Service Delivery Support;*
- *Private Market Lead;*
- *Public Market Lead.*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *Pr.1 - Partecipazione_a_gare_e_vendite_dirette*

▪ **Attività sensibili**

- a) Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti appartenenti agli Organi Istituzionali di rilevanza nazionale, regionale e locale (es.: Ministero della Salute e Regioni) deputati alla regolamentazione e gestione dei settori di interesse della Società;
- b) Gestione dell'attività commerciale (pre e post deliberativa) rivolta alle ASL/Ospedali, anche mediante l'organizzazione di meeting, relativa ai servizi offerti dalla Società. Incontri con MMG e specialisti;
- c) Gestione della formazione relativa ai servizi offerti;
- d) Produzione del materiale pubblicitario, o promozionale e divulgazione dello stesso anche tramite canali digitali (Siti *web*/ App).

▪ **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri , Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i Pubblici Ufficiali e che disciplina i compiti e le responsabilità del personale coinvolto;
2. esistenza di una procedura di *due diligence* per l'instaurazione di rapporti con intermediari e terze parti che, nell'ambito delle attività che gli sono affidate, possano avere contatti con Pubblici Ufficiali;
3. esistenza di controlli sui *partner* commerciali coinvolti nella vendita, gestione o distribuzione dei servizi di Vree;
4. adozione di specifici contratti/protocolli di intesa *standard* con eventuali *partner* commerciali e terze parti coinvolte nelle attività di commercializzazione dei servizi, vagliati dal punto di vista legale, che contengono specifiche clausole di risoluzione espressa in caso di mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo, nel Modello della Società, nonché dei principi FCPA;
5. esistenza di una procedura a disciplina di tutte le attività digitali implementate da Vree Health aventi come scopo attività promozionali o divulgative;
6. esistenza di una procedura a regolamentazione del processo di creazione, predisposizione, approvazione e distribuzione del materiale per l'attività di informazione medico-scientifica e del materiale pubblicitario, che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali

coinvolte;

7. erogazione, al personale della Società, di corsi di formazione generale, con riferimento ai principi definiti nel D.lgs. 231/01, al Modello della Società, al Codice Etico di Gruppo, al Codice Deontologico di Farminindustria (per quanto applicabile) e all'FCPA;
8. erogazione al personale della Società di una formazione specifica in tema di *compliance*, con riferimento alle procedure operative;
9. definizione di specifici criteri per l'arruolamento dei pazienti, nell'ambito dei servizi di telemonitoraggio offerti dalla Società;
10. formalizzazione dei criteri per l'arruolamento dei pazienti, in allegato ai contratti stipulati con le strutture sanitarie;
11. tracciabilità degli incontri formativi organizzati dalla Società per il personale delle strutture sanitarie che acquistano il servizio di telemonitoraggio;
12. segregazione delle funzioni, nel processo di predisposizione, revisione e approvazione del materiale pubblicitario;
13. approvazione formale del materiale pubblicitario predisposto dalla Società, nel rispetto del sistema dei poteri in essere;
14. revisione del materiale promozionale/pubblicitario da parte della competente funzione Medica e controlli sulla validità temporale e sulla riproducibilità di testi ed immagini;
15. esistenza di un processo di selezione e contrattualizzazione dei vendor eventualmente coinvolti nello sviluppo di siti ed App;
16. revisione e approvazione dei contenuti di siti ed App da parte di diverse funzioni;
17. tracciabilità del processo di produzione, modifica e approvazione del materiale pubblicitario mediante l'utilizzo di un applicativo informatico;
18. gestione dei rapporti con le autorità preposte per l'invio della domanda di autorizzazione del materiale promozionale e pubblicitario, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere.

AREA A RISCHIO N. 2: PARTECIPAZIONE A GARE, PROCEDURE NEGOZiate, PRIVATIVE CON AZIENDE SANITARIE E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs.231/2001)

- *Truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 cod.pen.);*
- *Corruzione (art. 318, 319, 319 bis, 320, 321 cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).*

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs.231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs.231/2001)

▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe alterare i dati contenuti nella documentazione relativa alla gara/offerta , al fine di indurre i funzionari pubblici in errore ed ottenerne l'aggiudicazione in assenza dei requisiti necessari;

- potrebbe dare, offrire o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti - di seguito, congiuntamente, "Soggetti Rilevanti") di un competitor, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, si adoperino perché la propria azienda presenti un'offerta anomala; o ancora, causino l'esclusione dalla gara della propria azienda, avvantaggiando indebitamente la Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Vree Health Italy Director;*
- *FP&A & Commercial Support Lead.*

- **Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificati e non esaustivo:**

- *Vree Health "Partecipazione alle procedure di gara/procedure negoziate/trattative private e vendite a strutture sanitarie private".*

- **Attività sensibili**

- a) Predisposizione della documentazione di gara e/o della documentazione dell'offerta, sottoposizione all'azienda sanitaria interessata e stipula dei contratti;
- b) Partecipazione alle sedute di gara e/o agli incontri per illustrare la documentazione dell'offerta.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla partecipazione alle gare, alle procedure negoziate ed alle trattative private con le aziende sanitarie pubbliche e le vendite alle strutture sanitarie private, e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. esistenza di un apposito contratto che disciplina le attività di *scouting* delle gare effettuato da terze parti;
3. segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione d'offerta, chi esegue i controlli di correttezza e completezza della documentazione stessa e chi, infine, approva l'offerta;
4. verifica, a cura di soggetti esterni al processo di commercializzazione, delle condizioni, dei prezzi e degli sconti praticati dalla Società, e analisi delle anomalie;
5. verifica, da parte delle figure aziendali a ciò preposte, della documentazione predisposta dalle strutture aziendali competenti, nonché verifica di conformità rispetto alle prescrizioni del bando

- o della richiesta d'offerta dell'azienda sanitaria;
- 6. approvazione della documentazione di gara, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- 7. approvazione delle condizioni contrattuali, dei prezzi e di eventuali sconti, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- 8. archiviazione sistematica di tutta la documentazione di offerta trasmessa alle aziende sanitarie;
- 9. adozione di specifici contratti/protocolli di intesa *standard*, vagliati dal punto di vista legale, che contengono specifiche clausole di risoluzione espressa in caso di mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo, nel Modello della Società, nonché dei principi FCPA;
- 10. approvazione formale dei contratti, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- 11. acquisizione dell'atto deliberativo della struttura sanitaria, firmato da soggetti dotati dei poteri necessari, a fronte di ogni contratto/protocollo d'intestastipulato;
- 12. verifica di conformità degli atti deliberativi delle aziende sanitarie, rispetto ai contenuti dell'offerta e del contratto;
- 13. conferimento di procura al personale autorizzato alla partecipazione alle sedute di gara;
- 14. predisposizione, in seguito a ciascuna seduta di gara, di un apposito *memorandum*/verbale, contenente l'indicazione dei partecipanti all'incontro, l'oggetto dell'incontro e gli argomenti trattati, l'esito dello stesso, nonché tutte le altre informazioni rilevanti;
- 15. archiviazione informatica dei *memorandum*/verbali degli incontri, da parte delle figure aziendali che hanno gestito l'incontro con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione o che hanno partecipato alla seduta di gara;
- 16. esistenza di un periodico flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, riguardante le procedure di affidamento pubbliche (es.: gare; procedure negoziate; private), o a rilevanza pubblica, cui la Società ha partecipato;
- 17. archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica) nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

AREA A RISCHIO N. 3: VENDITE DIRETTE A STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).*

Reati tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe dare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute, anche per interposta persona, a Soggetti Rilevanti di un competitor, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, faccia acquistare alla struttura il servizio di telemedicina offerto dalla Società, ad un prezzo superiore a quello di mercato (cagionando in tal modo, nocumento alla propria società); o ancora, fornire alla Società informazioni riservate in merito alle altre offerte

ricevute per lo stesso servizio, avvantaggiando indebitamente la Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Vree Health Italy Director;*
- *Private Market Lead;*
- *Public Market Lead.*

- **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *Vree Health "Partecipazione alle procedure di gara/procedure negoziate/trattative private e vendite a strutture sanitarie private".*

- **Attività sensibili**

- a) Gestione delle attività di commercializzazione dei servizi verso strutture private.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla partecipazione alle gare, alle procedure negoziate ed alle trattative private con le aziende sanitarie pubbliche e le vendite alle strutture sanitarie private, e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. esistenza di specifici controlli (anche da parte di soggetti esterni alle funzioni di *Business*) sulla documentazione predisposta ai fini dell'offerta al cliente privato;
3. approvazione delle condizioni di offerta, dei prezzi e degli sconti, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
4. verifica con relativa tracciatura dei risultati, a cura di soggetti esterni al processo di commercializzazione, delle condizioni, dei prezzi e degli sconti praticati dalla Società e analisi delle anomalie;
5. adozione di specifici contratti/protocolli di intesa *standard*, vagliati dal punto di vista legale, che contengono specifiche clausole di risoluzione espressa in caso di mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo, nel Modello della Società, nonché dei principi FCPA;
6. approvazione formale dei contratti con i clienti privati, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
7. formalizzazione dei rapporti con MSD ai fini del supporto relativo all'emissione di fatture

- attive;
8. controlli sulla corretta contabilizzazione delle fatture attive di cui è stata richiesta l'emissione;
 9. tracciabilità degli incontri formativi organizzati dalla Società per il personale delle strutture sanitarie private che acquistano il servizio di telemonitoraggio, mediante la predisposizione di minute, contenenti l'oggetto e la durata della formazione, e l'acquisizione della firma dei partecipanti;
 10. tracciabilità dei contratti con esponenti delle aziende private.

AREA A RISCHIO N. 4: PARTECIPAZIONE, SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI, RIUNIONI SCIENTIFICHE, CONGRESSI E CONVEGNI

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.).*

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).*

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)

- *Art. 171, primo comma, lettera a-bis della L. 633/1941;*
- *Art. 171, terzo comma, della L. 633/1941;*
- *Art. 171 ter della L. 633/1941.*

Reati tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe sponsorizzare un evento, anche in conseguenza di induzione indebita da parte del Pubblico Ufficiale, o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, quale controprestazione di possibili decisioni, provvedimenti o comunque attività vantaggiose per la Società, quale potrebbe essere l'affidamento di incarichi per servizi di telemonitoraggio;
- potrebbe dare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute, ad un amministratore, direttore o dipendente dell'agenzia organizzativa che gestisce l'evento, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, produca una reportistica non veritiera al fine di non fare emergere una gestione impropria delle spese legate ad un evento;
- potrebbe utilizzare immagini e testi nell'ambito dell'evento in violazione della normativa sul diritto d'autore;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapposizione); (iii) operazioni

effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Vree Health Italy Director;*
- *Potenzialmente tutte le funzioni aziendali (in qualità di strutture preponenti).*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 02 - 04 "Procedura Convegni, Congressi ed eventi di Formazione a distanza".*

▪ **Attività sensibili**

- a) Organizzazione e sponsorizzazione degli eventi.

▪ **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura a regolamentazione delle attività connesse alla partecipazione e sponsorizzazione di eventi, che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. regolamentazione dei rapporti con le altre Società del gruppo, con specifico riferimento alla gestione di eventi e convegni e congressi;
3. segregazione delle funzioni tra chi propone la sponsorizzazione di un evento e chi l'approva;
4. tracciabilità delle richieste di attivazione dell'evento attraverso la predisposizione di apposito *form*;
5. definizione delle tipologie/tematiche di eventi per le quali è consentita la partecipazione/sponsorizzazione da parte della Società;
6. verifica preventiva, da parte delle figure aziendali a ciò preposte, dell'attinenza delle tematiche dell'evento, convegno, congresso o riunione scientifica, al *business* ed ai servizi offerti dalla Società e del rispetto dei principi di eticità, scientificità ed economicità dell'iniziativa;
7. previsione di regole da rispettare nella gestione degli eventi relativamente a località e sedi prescelte, la cui scelta deve essere motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo, con esclusione di luoghi destinati alla ristorazione e a carattere esclusivamente turistico nei periodi stabiliti in procedura;
8. previsione della possibilità di partecipazione solo ad eventi caratterizzati da un programma scientifico qualificante ed in località idonee;
9. identificazione formale delle spese ammissibili nella sponsorizzazione di eventi congressuali;
10. verifica sul rispetto dei requisiti procedurali e normativi relativi alla partecipazione all'evento;
11. verifiche di *compliance* per gli eventi proposti;
12. autorizzazione formale, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della

- partecipazione / sponsorizzazione dell'evento;
13. qualificazione della controparte cui è affidato l'incarico per l'organizzazione dell'evento;
 14. esistenza di controlli sul consuntivo di spesa e sull'allineamento rispetto al preventivo;
 15. esistenza di un processo autorizzativo formale per il rimborso delle spese sostenute dagli Operatori Sanitari;
 16. svolgimento di un processo formale di selezione delle agenzie per l'organizzazione di congressi/convegni;
 17. qualificazione della controparte cui è affidato l'incarico per l'organizzazione dell'evento;
 18. raccolta sistematica, nei casi in cui un operatore sanitario sia sponsorizzato dalla Società per la partecipazione ad un evento congressuale, di specifica modulistica firmata dallo stesso che comprende: autodichiarazione riguardante la propria attività; autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali; autodichiarazione in cui si certifica di aver avvisato il proprio ente di appartenenza della partecipazione all'evento; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, il *form* sul consenso Efpia;
 19. verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per Operatori Sanitari, Pubblici Ufficiali e *Advisor* da invitare all'evento, prima della formalizzazione del relativo rapporto, e attivazione di specifiche azioni in funzione del livello di rischio rilevato (*due diligence*);
 20. verifica, da parte delle figure aziendali a ciò preposte, volta a garantire il rispetto dei limiti previsti sugli inviti degli operatori sanitari agli eventi;
 21. esistenza di una specifica procedura e relativi controlli sul processo di realizzazione, approvazione, distribuzione e consegna del materiale promozionale;
 22. tracciabilità della documentazione relativa agli eventi.

AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEI DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELE MONITORAGGIO

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen.);*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.).*

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).*

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001)

- *Frode contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.).*
- *Reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)*
- *Ricettazione (art. 648 cod. pen.);*
- *Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.);*

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.).*

Reati tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe non richiedere la restituzione delle apparecchiature, dei dispositivi medici o altri beni consegnati al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, quale controprestazione di decisioni, provvedimenti o comunque attività vantaggiose per la Società, quali, a titolo esemplificativo, l'arruolamento dei pazienti nell'ambito dei servizi di telemonitoraggio offerti;
- potrebbe offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: mancata richiesta di restituzione delle apparecchiature o dispositivi medici o altri beni), a Soggetti Rilevanti della Struttura sanitaria privata affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società (es.: acquisto dei servizi offerti ad un prezzo maggiore a quello di mercato). La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe commercializzare dei servizi impiegando dispositivi medici con marchi o segni distintivi contraffatti, per ottenere risparmi sui costi di gestione. Introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni distintivi falsi;
- potrebbe mettere in circolazione dispositivi con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, o comunque atti a trarre in inganno sulla loro origine, provenienza o qualità;
- potrebbe utilizzare dispositivi medici di provenienza illecita, quale oggetto di comodato d'uso nell'ambito del servizio di telemedicina, anche al possibile fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapposizione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Technology & Operation Manager*

- **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *Vree Health "Gestione delle anomalie e tracciabilità dei dispositivi".*

- **Attività sensibili**

- a) Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso;
- b) Attivazione dei *kit* forniti in comodato d'uso.

▪ **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di un processo che regola la tracciabilità dei dispositivi forniti nell'ambito dei servizi di telemonitoraggio e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla gestione dei comodati d'uso dei dispositivi forniti nell'ambito dei servizi di telemonitoraggio e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
3. segregazione delle funzioni nell'ambito della gestione dei dispositivi in comodato d'uso;
4. regolamentazione formale dei rapporti con il fornitore del servizio di monitoraggio dei pazienti e *contact center* e previsione, nell'ambito del contratto, di clausole ex D.lgs. 231/01 e del "*right to audit*";
5. esistenza di controlli periodici sulle attività esternalizzate ai fornitori strategici;
6. esistenza di un'adeguata regolamentazione dei rapporti con il fornitore del servizio di supporto logistico e del magazzino;
7. esistenza di controlli sul fornitore del servizio di supporto logistico e del magazzino (es. svolgimento di inventari fisici da parte della Società mandante);
8. acquisizione preventiva, rispetto alla consegna dei *kit* dei dispositivi concessi in comodato d'uso, di copia del consenso informato e del modulo di arruolamento firmato da ciascun paziente;
9. verifica della suddetta documentazione, al fine di accertare l'esistenza del paziente e dell'effettivo arruolamento da parte del medico di riferimento;
10. autorizzazione alla consegna dei dispositivi alle aziende clienti, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
11. in caso di mancato recupero dei dispositivi forniti in comodato d'uso, acquisizione dall'azienda cliente di copia della denuncia di furto, oppure della copia della denuncia di smarrimento effettuata dal paziente;
12. previsione nei contratti/protocolli di intesa con le aziende clienti, relativi ai servizi di telemonitoraggio, che prevedono la concessione dei *kit* in comodato d'uso, del dettaglio dei dispositivi contenuti in ciascun *kit* e della clausola relativa al ritiro dei *kit* e di ogni altra strumentazione fornita, completa della relativa documentazione, al momento della scadenza del contratto o dello scioglimento anticipato dello stesso;
13. tracciabilità a sistema della corrispondenza tra i pazienti arruolati dai medici per il telemonitoraggio e i *kit* forniti in comodato d'uso;
14. verifica, da parte delle figure aziendali a ciò preposte, circa l'effettivo ritiro dei dispositivi, alla scadenza o allo scioglimento del contratto con la struttura sanitaria.

AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE DEI RECLAMI, INCIDENTI E TRACCIABILITÀ DEI DISPOSITIVI

▪ **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen.);*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.).*

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).*

Reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

- *Ricettazione (art. 648 cod. pen.);*
- *Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

- **Potenziati modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe non fornire segnalazione, o occultare mediante artifici o raggiri, incidenti connessi all'utilizzo dei dispositivi, al fine di evitare ispezioni da parte delle Autorità competenti, sanzioni o altri effetti pregiudizievoli nella commercializzazione dei propri servizi;
- potrebbe offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti) della Struttura sanitaria privata affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società (es.: mancata segnalazione di difetti nei dispositivi forniti dalla Società nell'ambito del servizio di telemonitoraggio). La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe non effettuare la registrazione dell'immagazzinamento, della consegna o del trasferimento di dispositivi medici che costituiscono provento di reato, anche al fine di non far identificare la provenienza illecita dei beni.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Technology & Operation Lead.*

- **Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *Pr.2 - Gestione delle anomalie e tracciabilità dispositivi*

- **Attività sensibili**

- a) Ricevimento dei reclami e gestione degli incidenti connessi ai dispositivi.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad

assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla gestione dei reclami e degli incidenti connessi ai dispositivi medici e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. adeguata segregazione delle funzioni nella gestione dei reclami;
3. esistenza di una formale individuazione delle responsabilità nella ricezione e gestione dei reclami;
4. esistenza di un contratto tra la Società ed il fornitore del servizio di monitoraggio e *contact center* per i pazienti contenenti apposite clausole 231, rispetto del Codice etico e rispetto dei principi FCPA;
5. tracciabilità dei reclami tramite apposito sistema informatico;
6. definizione dei ruoli e della responsabilità nella gestione dei rapporti con la autorità competenti sulla vigilanza dei dispositivi in caso di verifiche, ispezioni e accertamenti;
7. partecipazione alle ispezioni delle autorità da parte di almeno due referenti aziendali;
8. formalizzazione e archiviazione delle evidenze relative ai contatti e alle riunioni con le autorità competenti sulla vigilanza dei dispositivi, in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
9. esistenza di un criterio di classificazione e valutazione dei reclami e degli incidenti;
10. esistenza di regole per la risoluzione delle problematiche (es.: incidenti; malfunzionamenti) oggetto di segnalazione, connesse all'utilizzo dei dispositivi forniti in comodato d'uso;
11. definizione delle modalità di valutazione, investigazione e tracciabilità dei reclami;
12. definizione delle modalità di attivazione del supporto tecnico per i dispositivi forniti in comodato d'uso, nell'ambito dei servizi di telemonitoraggio;
13. definizione dei casi in cui è necessario segnalare tempestivamente gli incidenti alle autorità competenti e/o al fabbricante dei dispositivi;
14. esistenza di un processo interno di investigazione collegato ai reclami ricevuti;
15. archiviazione sistematica della documentazione connessa ai reclami e agli incidenti rilevanti;
16. predisposizione e analisi di una specifica reportistica inerente al monitoraggio e la gestione dei reclami e degli incidenti connessi ai dispositivi;
17. gestione dei rapporti con le autorità competenti per le segnalazioni e le comunicazioni alle Pubbliche Amministrazioni preposte, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
18. esistenza di appositi contratti / protocolli di intesa con i clienti contenenti i dettagli dei dispositivi contenuti in ciascun *kit* e le modalità di ritiro degli stessi e di ogni strumentazione fornita a scadenza del contratto, o alla data di risoluzione anticipata dello stesso;
19. esistenza di un flusso autorizzativo per la sostituzione dei *kit* dei dispositivi, in conseguenza dei reclami ricevuti;
20. archiviazione sistematica dei rapporti degli interventi di sostituzione (o eventuale riparazione) dei dispositivi forniti in comodato d'uso.

AREA A RISCHIO N. 8: SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*

- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.).*

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.).*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

- *Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.lgs. n. 109 del 16.7.2012).*

Reati tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe selezionare e assumere un soggetto legato da vincoli di parentela e/o affinità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, o comunque vicino e/o segnalato da questo, al fine di ottenere vantaggi per la Società;
- potrebbe assumere, o promettere di assumere, personale dipendente quale forma di utilità indiretta a favore di Soggetti Rilevanti appartenenti ad altre società, come corrispettivo per un vantaggio indebito procurato alla Società cui appartiene il corruttore. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe aumentare un bonus o concedere promozioni quale utilità nei confronti del personale, al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- potrebbe assumere e impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, al fine, ad esempio, di ottenere risparmi sul costo del personale;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture oggettivamente inesistenti).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Vree Health Italy Director;*
- *Potenzialmente tutte le funzioni interessate.*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *Global SOP for Hire Candidates (2 2 6);*

- *Global SOP for Offer Candidates (2 2 5);*
- *Global SOP for Interview Candidates (2 2 4);*
- *Global SOP for Screen Candidates (2 2 3);*
- *Global SOP for Source Candidates (2 2 2);*

- **Attività sensibili**

- a) Selezione e assunzione del personale;
- b) Gestione del sistema di incentivazione del personale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla selezione delle risorse umane e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla valutazione del personale dipendente, nonché alla gestione dei percorsi di carriera e all'assegnazione di *bonus*, premi e altri incentivi;
3. chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
4. sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
5. regolamentazione dei rapporti con le altre società del Gruppo, con specifico riferimento alla selezione e assunzione del personale;
6. segregazione delle funzioni tra chi manifesta il fabbisogno di risorse, chi avvia il processo di selezione e chi firma i contratti di assunzione;
7. definizione di un *profit plan* in cui sono riportate le esigenze in termini di risorse umane delle diverse strutture aziendali;
8. approvazione del *profit plan* da parte di Casa madre;
9. verifica di allineamento delle nuove assunzioni rispetto al *profit plan*;
10. definizione, da parte delle figure aziendali a ciò preposte, dei requisiti e delle tempistiche di selezione dei candidati;
11. formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati nelle diverse fasi del processo di selezione;
12. formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati nelle diverse fasi del processo di selezione;
13. tracciabilità dell'intero processo di selezione e archiviazione delle richieste di assunzione, dei *curricula* dei candidati, dei moduli di valutazione dei colloqui, delle lettere di impegno;
14. definizione di un *profit plan* in cui sono riportate le esigenze in termini di risorse umane delle diverse strutture aziendali;
15. verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale;
16. analisi e valutazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi prima di procedere all'assunzione;
17. verifica di adeguatezza della proposta economica;
18. definizione delle condizioni di inserimento e inquadramento contrattuale, in linea con i contratti collettivi nazionali di lavoro e con le condizioni di mercato di riferimento;

19. esistenza di uno schema *standard* di contratto di assunzione;
20. approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei contratti di assunzione;
21. erogazione, al personale della Società, di corsi di formazione generale, con riferimento ai principi definiti nel D.lgs. 231/01, al Modello della Società, al Codice Etico di Gruppo, al Codice Deontologico di Farminindustria e all'FCPA;
22. erogazione, al personale della Società, di una formazione specifica in tema di *compliance*, con riferimento alle procedure operative;
23. tracciabilità di tutte le attività formative, attraverso l'utilizzo di apposito applicativo e la raccolta delle firme dei partecipanti;
24. definizione, a livello di Gruppo, dei parametri e dei criteri utilizzati dalla Società per la valutazione e l'incentivazione del personale dipendente;
25. approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei *bonus*, premi e altri incentivi concessi ai dipendenti;
26. esistenza di un sistema di incentivazione che tiene in considerazione anche gli obiettivi di *compliance*, ossia il rispetto dei principi etici e comportamentali cui la Società si ispira, nonché la partecipazione ai corsi specifici erogati in ambito *compliance* (es.: D.lgs. 231/01 e Modello);
27. la valutazione del personale dipendente è soggetta ad un processo di *review* da parte di adeguati livelli organizzativi;
28. tracciabilità del processo di valutazione e incentivazione del personale;
29. approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei *bonus*, premi e altri incentivi concessi ai dipendenti.

AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs.231/2001)

- *Truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 cod.pen.);*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, cod.pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod.pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod.pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod.pen.).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs.231/2001)

▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe dare o promettere somme di denaro o altre utilità non dovute, al Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere esito positivo dell'ispezione e del controllo, oppure altri vantaggi, quali essere informati preventivamente di eventuali ispezioni a sorpresa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ Ruoli aziendali coinvolti

- *Vree Health Italy Director;*
- *Potenzialmente tutte le funzioni coinvolte.*

▪ Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Pr.8 - Audit;

▪ **Attività sensibili**

- a) Gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità preposte, incaricati di effettuare verifiche, ispezioni e accertamenti;
- b) Produzione di dati e documentazione in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità preposte.

▪ **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura che regola la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, nei casi di verifiche, accertamenti o ispezioni, e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. identificazione formale delle figure aziendali incaricate di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione;
3. identificazione formale delle figure aziendali incaricate di intrattenere rapporti con le Autorità competenti in caso di verifiche, accertamenti o ispezioni;
4. esistenza di specifiche regole di condotta a cui tutto il personale, eventualmente coinvolto nelle verifiche ispettive da parte delle Autorità, deve attenersi;
5. verifica di completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle comunicazioni da trasmettere alla Pubblica Amministrazione, in caso di verifiche ispettive;
6. presenza di almeno due rappresentanti della Società nel corso delle verifiche ispettive effettuate dagli esponenti della Pubblica Amministrazione;
7. sottoscrizione dell'eventuale verbale, predisposto dai pubblici funzionari, da parte del responsabile della struttura aziendale coinvolta;
8. archiviazione di tutta la documentazione scambiata con le Autorità competenti a cura dei responsabili delle strutture aziendali coinvolte.

AREA A RISCHIO N. 11: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

▪ **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.).*

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).*

Reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

- *Ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*

- *Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).*

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001)

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis, cod. pen.);*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.).*

Reati Transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)

- *Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);*
- *Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis cod. pen.);*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).*

Reati tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

▪ **Potenziati modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe gestire in modo improprio ordini e contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere funzionari della Pubblica Amministrazione;
- potrebbe offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti del fornitore, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, consentano o agevolino la vendita di beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello di mercato con indebito vantaggio per la Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe selezionare fornitori i cui beni potrebbero essere provento di delitto al fine, ad esempio, di ottenere un prezzo più basso o condizioni contrattuali comunque più vantaggiose;
- potrebbe selezionare fornitori che, commercializzando prodotti con marchi o segni contraffatti, o alterati, praticano prezzi più bassi; ciò potrebbe comportare una responsabilità della Società, che pur non avendo partecipato alla contraffazione, utilizza comunque tali beni;
- potrebbe indurre, tramite offerta o promessa di denaro o altre utilità un soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero);
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni o servizi, a fronte di operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti), per operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi tra quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti), ovvero per operazioni che indicano corrispettivi in misura superiore a quella reale.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Vree Health Italy Director;*
- *FP&A Commercial Support;*
- *Potenzialmente tutte le funzioni aziendali in qualità di strutture preponenti.*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 11 - 01 "Linea Guida Acquisti";*
- *Corporate Policy 6.0 "Approvvigionamento e relazioni con i fornitori";*
- *MSD 01-06 "Acquisizione di dati o servizi da Enti pubblici o privati".*

Attività sensibili

- a) Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto;
- b) Valutazione delle offerte ricevute;
- c) Gestione degli ordini/contratti di acquisto;
- d) Ricezione beni e servizi ed emissione del bene al pagamento.

▪ **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
2. sistema di poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
3. esistenza di una procedura che regola le attività connesse alla gestione degli acquisti di beni e servizi e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
4. regolamentazione dei rapporti con le altre società del Gruppo, con specifico riferimento alla gestione di eventi, convegni e congressi;
5. segregazione delle funzioni tra chi predispone la richiesta di acquisto, chi procede con la ricerca e la selezione del fornitore e chi emette l'ordine di acquisto;
6. esistenza di un processo di qualifica dei fornitori;
7. esistenza di una fase di qualifica dei fornitori e controlli di *due diligence*;
8. esistenza di un sistema di valutazione delle offerte;
9. definizione di un *budget* degli acquisti, sottoposto all'approvazione di adeguati livelli aziendali, in linea con le deleghe e le procure in essere;
10. predisposizione, tramite apposito *template*, delle richieste di acquisto e tracciabilità della trasmissione alle strutture preposte ai fini della relativa evasione;
11. verifica di capienza del *budget* rispetto alle richieste di acquisto predisposte;
12. autorizzazione agli acquisti di beni e servizi, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
13. emissione di OdA/contratti autorizzati;
14. esistenza di uno schema contrattuale *standard*, approvato dalla direzione legale della società controllante, che prevede specifiche clausole di risoluzione espressa ai sensi del D.lgs. 231/01;

15. esistenza di un controllo in merito alla corrispondenza tra quanto previsto nell'ordine ed il bene/servizio ricevuto;
16. autorizzazione al pagamento, in linea con le deleghe e le procure in essere;
17. verifica di completezza, accuratezza e validità della documentazione relativa ai beni acquistati;
18. archiviazione sistematica della documentazione che accompagna i dispositivi medici quale a titolo esemplificativo, il documento di trasporto, la copia del certificato CE e il certificato di notifica al Ministero per l'immissione in commercio;
19. archiviazione sistematica della documentazione comprovante l'effettiva esecuzione dei servizi ricevuti.

AREA A RISCHIO N. 14: GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.).*

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.).*

Reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.).*

Reati tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe conferire incarichi o consulenze a soggetti legati in via diretta o indiretta alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società; oppure, conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive;
- potrebbe offrire, dare o promettere, anche per interposta persona, somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti delle Società di consulenza affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, nell'ambito del conferimento di incarichi professionali e/o di consulenze, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in

dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni o servizi, a fronte di operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti), per operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi tra quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti), ovvero per operazioni che indicano corrispettivi in misura superiore a quella reale.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Vree Health Italy Director;*
- *Potenzialmente tutte le funzioni aziendali in qualità di struttura preponente.*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 01-03 "Procedura Collaborazioni con Consulenti, Operatori Sanitari e Pubblici Ufficiali"*

▪ **Attività sensibili**

- a) Selezione di consulenti/professionisti esterni;
- b) Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale.

▪ **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura che regola le modalità di ricorso e di gestione delle consulenze e degli incarichi professionali, e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. regolamentazione dei rapporti con le altre società del Gruppo, con specifico riferimento alla gestione delle consulenze medico-scientifiche e degli *Advisory Board*;
3. segregazione delle funzioni tra chi ravvisa l'esigenza di ricorrere ad un incarico di consulenza e sottopone la proposta al proprio responsabile, chi valuta ed approva la proposta di consulenza e chi firma il contratto;
4. predisposizione di un apposito modulo per l'attivazione di una consulenza o di un incarico professionale, da parte delle figure aziendali a ciò preposte;
5. definizione dei criteri di selezione dei consulenti (numero e tipologia di pubblicazioni; *curriculum vitae*; credibilità; competenze tecniche e professionali);
6. definizione del compenso sulla base delle caratteristiche specifiche del consulente (esperienza, competenze, etc.) e dell'entità (durata e impegno) della prestazione richiesta;
7. approvazione formale al conferimento di un incarico di consulenza o di un altro incarico professionale, in linea con le deleghe e le procure in essere;
8. esistenza di uno schema *standard* di contratto (contenente specifiche clausole di risoluzione espressa ex D.lgs. 231/01) per la formalizzazione dei rapporti di consulenza con professionisti

- esterni, approvato dalla direzione legale della società controllante;
9. previsione, nei contratti sottoscritti con i consulenti, delle modalità di gestione di eventuali rimborsi spesa;
 10. sottoscrizione del contratto con i consulenti esterni da parte delle figure professionali aziendali, in linea con quanto previsto dalle deleghe e delle procure in essere;
 11. verifica dell'effettiva esecuzione del servizio; predisposizione, a servizio ricevuto, di un modulo che attesta la corretta esecuzione della prestazione;
 12. verifica di congruità dei rimborsi spesa richiesti dai consulenti esterni rispetto all'attività svolta, da parte delle figure aziendali a ciò preposte; la Società non ammette rimborsi "forfettari" o comunque privi di giustificativi allegati, né rimborsi per spese non documentabili;
 13. esistenza di un sistema di valutazione delle consulenze ricevute da professionisti esterni;
 14. tracciabilità di tutte le attività espletate nell'ambito del processo di gestione di una consulenza professionale;
 15. archiviazione della documentazione inerente alla gestione del rapporto con il consulente esterno.

AREA A RISCHIO N. 15: GESTIONE DELLE CONSULENZE MEDICO SCIENTIFICHE E DEGLI ADVISORY BOARD

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, cod. pen.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.).*

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.);*

Reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 cod. pen.).*

Reati tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D.lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe conferire incarichi o consulenze per iniziative scientifiche, o incarichi per relazione a convegni/congressi, a medici, professori universitari, o altri soggetti della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società. Conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive;
- potrebbe dare o promettere o somme di denaro o altre utilità non dovute ad esponenti delle agenzie organizzative, affinché questi, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio, contribuiscano alla creazione di fondi da utilizzare a scopo corruttivo mediante, ad esempio, la gestione impropria delle spese congressuali;

- La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapprestazione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Vree Health Italy Director;*
- *FP&A Commercial support.*

- **Procedure *pro tempore* adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD 01-03 "Procedura Collaborazioni con Consulenti, Operatori Sanitari e Pubblici Ufficiali"*

- **Attività sensibili**

- a) Selezione di medici esperti del settore;
- b) Stipulazione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza per iniziative scientifiche e/o prestazioni di servizi;
- c) Organizzazione e logistica degli Advisory Board.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di una procedura che regola le modalità di gestione delle consulenze fornite da Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
2. esistenza di una *policy*, a livello di Gruppo, che definisce le linee guida per la determinazione del compenso del consulente (*Fair Market Value*);
3. regolamentazione dei rapporti con le altre società del Gruppo, con specifico riferimento alla gestione delle consulenze medico-scientifiche e degli *Advisory Board*;
4. segregazione delle funzioni tra chi ravvisa l'esigenza di ricorrere alla consulenza medico - scientifica e chi valuta ed approva la proposta di consulenza e chi firma il contratto;
5. formalizzazione del rationale a supporto della consulenza, al fine di rendere esplicite le motivazioni che hanno condotto al ricorso di una consulenza esterna;
6. predisposizione di un apposito modulo per l'attivazione delle consulenze medico - scientifiche, da parte delle figure aziendali a ciò preposte;
7. definizione dei criteri di selezione dei consulenti / *advisor* (numero e tipologia di pubblicazioni; curriculum vitae; credibilità; ecc.);

8. verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per Operatori Sanitari, Pubblici Ufficiali e *Advisor*, prima della formalizzazione del relativo rapporto, e attivazione di specifiche azioni in funzione del livello di rischio rilevato (*due diligence*);
9. individuazione dei criteri per la definizione del compenso, in linea con quanto previsto dalle procedure di *Fair Market Value*, ossia tenendo conto delle caratteristiche specifiche del consulente / *Advisor* (esperienza, competenze, etc.) e dell'entità (durata e impegno) della prestazione richiesta;
10. esistenza di specifici limiti annui ai compensi per i consulenti, oltre i quali è prevista una escalation approvativa;
11. approvazione formale al conferimento degli incarichi di consulenza medico - scientifica / *Advisory Board*, in linea con le deleghe e le procure in essere;
12. esistenza di uno schema *standard* di contratto (contenente specifiche clausole di risoluzione espressa ex D.lgs. 231/01) per la formalizzazione dei rapporti di consulenza con Operatori Sanitari e Pubblici Ufficiali, approvato dalla direzione legale della società controllante;
13. previsione, nei contratti sottoscritti con i consulenti, delle modalità di gestione di eventuali rimborsi spesa;
14. sottoscrizione del contratto con i consulenti esterni / *Advisor* da parte delle figure professionali aziendali, in linea con quanto previsto dalle deleghe e delle procure in essere;
15. esecuzione di controlli sull'esistenza dell'autorizzazione dell'Ente;
16. predisposizione, a servizio ricevuto, di un modulo che attesta l'evidenza della corretta esecuzione della consulenza;
17. comunicazione formale, alle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza degli Operatori Sanitari, dell'ammontare dei compensi annui per le consulenze conferite;
18. verifica di congruità dei rimborsi spesa richiesti dagli Operatori Sanitari / *Advisor* rispetto all'attività svolta, da parte delle figure aziendali a ciò preposte; non sono ammessi rimborsi "forfettari" o comunque privi di giustificativi allegati, né rimborsi per spese non documentabili o rimborsi per servizi già coperti da spese legate alla gestione di un eventuale convegno/congresso;
19. consuntivazione periodica di tutte le spese sostenute nel corso degli *Advisory Board* e successiva trasmissione della rendicontazione alle funzioni aziendali competenti della società controllante;
20. esistenza di un sistema di valutazione delle consulenze ricevute;
21. tracciabilità di tutte le attività espletate nell'ambito del processo di gestione delle consulenze medico - scientifiche e degli *Advisory Board*, dal momento della richiesta, sino alla verifica circa la corretta erogazione del servizio e al successivo pagamento della prestazione;
22. archiviazione della documentazione inerente alla gestione delle consulenze medico - scientifiche e degli *Advisory Board*.

AREA A RISCHIO N. 18: GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

▪ Reati astrattamente ipotizzabili

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione* (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, cod. pen.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 32, cod. pen.);
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater cod. pen.);
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346 bis cod. pen.).

Corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati* (art. 2635 cod. civ.);
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis cod. civ.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.

25 decies D.lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.).*

Reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.).*

Reati tributari

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000).*

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

▪ Potenziali modalità di commissione dei reati

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe compilare note spese non veritiere, contenenti spese maggiori a quelle effettivamente sostenute, al fine di creare fondi extracontabili con i quali compiere atti di corruzione nei confronti di Pubblici Ufficiali, o Incaricati di Pubblico Servizio;
- potrebbe compilare note spese non veritiere, contenenti spese maggiori a quelle effettivamente sostenute, con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe aumentare il rimborso, o il rimborso di spese non rimborsabili, quale utilità nei confronti del dipendente al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria;
- potrebbe compilare note spese per importi diversi da quelli delle spese effettivamente sostenute, volta ad occultare e/o trasferire denaro proveniente da delitto;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture oggettivamente inesistenti).

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ Ruoli aziendali coinvolti

- *Vree Health Italy Director;*
- *Potenzialmente tutte le funzioni aziendali.*

Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *MSD 15-04 "Trasferte e Note Spese Dipendenti".*

- **Attività sensibili**

a) Rimborsi e anticipi per missioni/trasferte e gestione delle spese di rappresentanza.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo;
2. esistenza di una procedura che regola la gestione delle note spese e che disciplina i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte;
3. esistenza di una procedura che fornisce le linee guida ai dipendenti per i viaggi di lavoro, regola la gestione delle spese di rappresentanza, disciplina l'utilizzo dell'auto e specifica le attività di verifica e controllo delle spese;
4. sistema dei poteri in linea con le mansioni e le responsabilità assegnate a ciascuna figura professionale coinvolta;
5. segregazione delle funzioni tra chi esegue i controlli di correttezza e completezza dei giustificativi e verifica l'accettabilità e la congruenza della tipologia delle spese effettuate, e chi ne autorizza il rimborso;
6. identificazione delle tipologie di spese ammissibili a rimborso e dei relativi limiti; approvazione preventiva al rimborso delle note spese, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
7. emissione di un ordine di acquisto per le spese destinate "a rappresentanza" e gestione di eventuali eccezioni adeguatamente motivate;
8. verifica di congruità dei rimborsi spesa e del rispetto dei limiti previsti, da parte delle figure aziendali a ciò preposte; non sono ammessi rimborsi "forfettari" o comunque privi di giustificativi allegati, né rimborsi per spese non documentabili;
9. utilizzo dell'auto personale ammesso solo in casi eccezionali, previa autorizzazione formale del superiore gerarchico del dipendente, e con rimborso chilometrico in base alla distanza percorsa e a tariffe predefinite;
10. tracciabilità dei controlli effettuati sulle note spese, mediante *check list*, opportunamente compilata, siglata e approvata, in linea con le deleghe e le procure in essere;
11. tracciabilità delle spese di rappresentanza e delle spese sostenute dai dipendenti;
12. verifica di coerenza delle spese di carburante sostenute dai dipendenti rispetto ai chilometri percorsi;
13. richiesta a tutti i dipendenti di dotarsi della *Corporate Credit Card* con cui effettuare tutte le spese;
14. verifica, da parte del *manager* responsabile del dipendente, sulla validità e la congruenza delle spese effettuate dal dipendente, al fine di consentirne il rimborso;
15. verifica di specifici *report* di controllo contenenti il riepilogo delle eccezioni e delle anomalie riscontrate.

AREA A RISCHIO N. 22: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati informatici (art. 24 bis D.lgs. 231/2001)

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);*

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c. p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.).

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

- Truffa ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)

- Art. 171, primo comma, lettera a-bis della L. 633/1941;
- Art. 171, terzo comma, della L. 633/1941;
- Art. 171 bis, primo comma, della L. 633/1941;
- Art. 171 bis, secondo comma, della L. 633/1941;
- Art. 171 ter della L. 633/1941.

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

▪ **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe danneggiare/distruggere un sistema informativo, ad esempio, per nascondere illeciti commessi dall'azienda o comunque a vantaggio della stessa;
- potrebbe alterare il sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione alla quale sono trasmessi dati o informazioni, o alterazione dei dati e delle informazioni medesime;
- potrebbe utilizzare programmi duplicati per elaboratore al fine di ottenere un risparmio di costi per la Società.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

▪ **Ruoli aziendali coinvolti**

- *Technology & Operation Lead.*

▪ **Procedure pro tempore adottate dalla Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- *MSD "Change request management".*

▪ **Attività sensibili**

- Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati;
- Gestione della sicurezza fisica IT.

▪ **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema di poteri, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. esistenza di *policy* di Gruppo che regolamentano le attività connesse all'accesso a *laptop*, computer aziendali e sistemi informativi;
2. esistenza di *policy* di Gruppo che regolamentano il corretto utilizzo degli *asset* e degli strumenti

informatici della Società;

3. esistenza di specifiche *policy* di Gruppo per la sicurezza della navigazione in *internet*;
4. formale individuazione delle funzioni aziendali preposte alla gestione della sicurezza ed integrità dei dati e delle informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi;
5. nomina formale di amministratore di sistema;
6. tracciabilità delle richieste di rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società;
7. formale approvazione delle richieste di rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informatici, nel rispetto delle deleghe e delle procure vigenti;
8. limitazione degli accessi ai sistemi della Società tramite l'assegnazione *ad personam* di *username* e *password*;
9. esistenza di sistemi di protezione per la trasmissione dei dati da e per l'esterno (*firewall*);
10. formale attribuzione e revoca delle *password*, tenendo conto delle mansioni aziendali per la quale viene richiesta/concessa;
11. rimozione dei diritti di accesso ai sistemi della Società al termine del rapporto di lavoro;
12. utilizzo di *log* di sistema al fine di garantire la tracciabilità sull'utilizzo dei sistemi informatici della Società;
13. analisi dei *log* di sistema e produzione di un apposito *report* al fine di individuare e verificare tempestivamente eventuali accessi non autorizzati;
14. presenza di sistemi antivirus sui pc in dotazione al personale;
15. erogazione di sessioni di formazione / informazione al momento dell'assunzione e periodicamente, a tutti i dipendenti, in merito alle *policy* aziendali per l'utilizzo degli strumenti informatici della Società.

ii. AREE A RISCHIO GESTITE TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN OUTSOURCING

Si riporta di seguito l'elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle relative attività "sensibili" esternalizzate ad altre società, anche facenti parte del Gruppo.

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA

- **Attività sensibili**
 - a) Produzione del materiale pubblicitario, o promozionale;
 - b) Sottoposizione del materiale pubblicitario/ promozionale al Ministero della Salute, nei casi previsti dalla normativa di settore;
 - c) Produzione del materiale pubblicitario, o promozionale e divulgazione dello stesso anche tramite canali digitali (Siti web/App).

AREA A RISCHIO N. 4: PARTECIPAZIONE, SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI, RIUNIONI SCIENTIFICHE, CONGRESSI E CONVEGNI

- **Attività sensibili**
 - b) Gestione dei rapporti con le agenzie organizzative e verifiche di *compliance* connesse alla gestione degli eventi.

AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEI DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO

- **Attività sensibili**
 - a) Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso;
 - b) Attivazione dei *kit* forniti in comodato d'uso.

AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE RECLAMI, INCIDENTI E TRACCIABILITÀ DEI DISPOSITIVI

- **Attività sensibili**
 - a) Ricevimento dei reclami e gestione degli incidenti connessi ai dispositivi;
 - b) Gestione della tracciabilità dei dispositivi.

AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- **Attività sensibili**

- a) Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
- b) Predisposizione e trasmissione della documentazione connessa agli adempimenti previdenziali e assistenziali.

AREA A RISCHIO N. 8: SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- **Attività sensibili**

- a) Selezione e assunzione del personale;
- b) Amministrazione del personale, gestione delle paghe, etc.

AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

- **Attività sensibili**

- a) Gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità preposte, incaricati di effettuare verifiche, ispezioni e accertamenti;
- b) Produzione di dati e documentazione in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità preposte.

AREA A RISCHIO N. 10: GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ

- **Attività sensibili**

- a) Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte;
- b) Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

AREA A RISCHIO N. 11: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

- **Attività sensibili**

- a) Qualifica e selezione dei fornitori;
- b) Gestione dell'anagrafica dei fornitori;
- c) Valutazione delle offerte ricevute;

- d) Gestione degli ordini/ contratti di acquisto;
- e) Ricezione beni e servizi ed emissione del beneplacito al pagamento.

AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE DEL MAGAZZINO

- **Attività sensibili**

- a) Movimentazione dei beni.

AREA A RISCHIO N. 13: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DOGANALI

- **Attività sensibili**

- a) Gestione della documentazione doganale;
- b) Rapporti con le autorità doganali durante le attività di verifica della merce.

AREA A RISCHIO N. 14: GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

- **Attività sensibili**

- a) Selezione di consulenti/ professionisti esterni;
- b) Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale.

AREA A RISCHIO N. 15: GESTIONE DELLE CONSULENZE MEDICO SCIENTIFICHE E DEGLI ADVISORY BOARD

- **Attività sensibili**

- a) Organizzazione e logistica degli *Advisory Board*.

AREA A RISCHIO N. 17: GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E RECUPERO CREDITI

- **Attività sensibili**

- a) Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale;

costi per acquisto di beni e servizi; etc.).

- b) Recupero crediti.

AREA A RISCHIO N. 18: GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

- **Attività sensibili**

- a) Rimborsi e anticipi per missioni /trasferte e gestione delle spese di rappresentanza.

AREA A RISCHIO N. 19: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

- **Attività sensibili**

- a) Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

AREA A RISCHIO N. 20: PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO NONCHÉ' DI EVENTUALI SITUAZIONI PATRIMONIALI IN OCCASIONE DELL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DELL'ASSEMBLEA E ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI

- **Attività sensibili**

- a) Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civile;
- b) Gestione delle operazioni straordinarie;
- c) Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- d) Collaborazione e supporto al CdA per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su quote sociali;
- e) Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. tribunale, Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese), anche per il tramite di società terze;
- f) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.

AREA A RISCHIO N. 21: GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

- **Attività sensibili**

- a) Gestione delle attività di incasso e pagamento.

AREA A RISCHIO N. 22: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

▪ **Attività sensibili**

- a) Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati;
- b) Gestione della sicurezza fisica IT.

Controlli esistenti applicabili a tutte le aree "a rischio" esternalizzate

Con particolare riferimento ai processi, o parti di processo, esternalizzati da Vree Health S.r.l. a MSD Italia S.r.l., ai *Shared Business Service* (SBS) e al Business Service Center (BSC) del Gruppo Merck, o ad altre società fornitrici, è stata definita una politica per la gestione delle attività esternalizzate, che prevede:

- un processo di selezione dei fornitori a cui sono affidate le attività esternalizzate (eventualmente demandato alle competenti funzioni di MSD o di Merck & Co.);
- la chiara identificazione delle attività esternalizzate con indicazione specifica di quelle demandate al fornitore e della relativa remunerazione;
- specifiche previsioni contrattuali ex D.lgs. 231/01;
- la definizione e la successiva verifica/valutazione delle prestazioni del fornitore (es.: *Service Level Agreement*);
- il diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore.

La Società, nel rispetto dei criteri su esposti, ha stipulato contratti di *outsourcing* per la regolamentazione dei rapporti con altre società, facenti parte del Gruppo, o meno.

Con specifico riferimento al rapporto in essere con MSD Italia S.r.l., che gestisce diverse attività di controllo per conto di da Vree Health S.r.l, nell'ambito del contratto sono previste:

- le specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- i principali controlli svolti da MSD per conto di Vree Health S.r.l, nell'ambito delle diverse aree a rischio;
- che MSD informi tempestivamente Vree Health S.r.l di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
- che MSD provveda adeguatamente alla fornitura delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni di da Vree Health S.r.l;
- che MSD garantisca la riservatezza dei dati relativi di Vree Health S.r.l e di quelli sensibili rispetto alla normativa vigente in materia;
- che Vree Health S.r.l abbia diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione di MSD;
- che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso di da Vree Health S.r.l;
- che Vree Health S.r.l possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;

Inoltre, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, è previsto che le parti si impegnino al rispetto rigoroso dei propri Modelli (qualora adottati anche dagli *outsourcers*), con particolare

riguardo alle aree di rischio che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di *outsourcing*, e si impegnino, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione. Più in generale, le parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto.

Con riferimento a tali rapporti contrattuali, la Società e gli *outsourcers* hanno identificato i relativi "Gestori del Contratto". Essi sono responsabili della corretta esecuzione contrattuale e rappresentano il riferimento dei contratti stipulati all'interno delle società e verso i terzi.



VREE HEALTH S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE B

**REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE
E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

AGGIORNATO AL 22/04/2020

INDICE

B.1. I REATI PRESSUPOSTO PREVISTI DALL'ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO.....	3
B.2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO.....	4
B.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	5
D.4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	6
B.5. PRESIDIDI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	8
B.6. IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON MSD.....	11
B.7. IL RUOLO ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	12

B.1. I REATI PRESSUPOSTO PREVISTI DALL'ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25 septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro") introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, i reati per i quali la Società è chiamata a rispondere in forza di quanto disposto dal Decreto sono:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato è cagionato provocando colposamente la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

Il reato si perfeziona quando si cagiona colposamente ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è

(i) grave:

- *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

(ii) gravissima:

- *se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *se dal fatto deriva la perdita di un senso ovvero di un arto o dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella; o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.*

Il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa e recita:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

B.2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Con precipuo riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le Linee Guida emanate da Confindustria evidenziano che tali reati potrebbero astrattamente interessare la totalità delle componenti/aree aziendali e che pertanto non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività.

Pertanto, in relazione al possibile verificarsi di eventi infortunistici di rilevanza penale per Vree Health Italia S.r.l., sono stati individuati come aspetti a rischio, ossia nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del Decreto, la gestione e l'espletamento degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi, le Linee Guida rilevano altresì, con riguardo alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, la Società ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatto, dal Datore di Lavoro, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

B.3. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Art. 17 del D.Lgs. 81/08 prevede che sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/08;
- la designazione del Responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Attraverso lo strumento della delega di funzioni, previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/01, il Datore di lavoro ha facoltà di delegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze.

In base al disposto dell'articolo 31 D.Lgs. 81/01, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08.

Vree si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, composta dai soggetti riportati di seguito (nel prosieguo anche denominati "Destinatari"):

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/01, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori, ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nell'ambito di Vree, il soggetto titolare del rapporto di lavoro è il Consiglio di Amministrazione della Società.

All'Amministratore Delegato sono stati assegnati, con delibera del CdA, tutti i poteri e le deleghe rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I Dirigenti, ossia i soggetti che, in funzione delle responsabilità assegnate e dei poteri, gerarchici e funzionali, attuano le direttive del Datore di Lavoro e organizzando l'attività lavorativa, vigilando sulla stessa.

I Preposti che, in ragione delle responsabilità assegnate e dei poteri, sovrintendono all'attività dei lavoratori e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito "RSPP"), designato formalmente in Vree da parte del Datore di Lavoro, in ossequio alla normativa vigente, in possesso delle capacità e dei requisiti tecnico - professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

Addetti alle emergenze e al Primo Soccorso, ruoli formalmente in capo a Soggetti adeguatamente formati e ai quali sono assegnati i compiti di gestione della prevenzione incendi, emergenze e primo soccorso. Le squadre di addetti alle emergenze e al primo soccorso sono nominati in numero adeguato alla struttura e alle attività svolte.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, designato dai lavoratori, che svolge le funzioni di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente.

Medico Competente, formalmente nominato dal Datore di Lavoro, con il quale collabora ai fini della valutazione dei rischi, della sorveglianza sanitaria e per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in linea con le norme prevenzionistiche vigenti.

Lavoratori, così come definiti dal D.Lgs. 81/08, art. 1, co. 2, lett a), ossia come persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.

Terzi Destinatari, ossia tutti quei soggetti, che **seppure** esterni alla Società, svolgono un'attività che può avere impatto sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

La Società ha altresì definito, sulla base della struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, i compiti e le responsabilità per ciascuno dei soggetti sopra indicati.

D.4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di Vree, siano coinvolti nell'attività di gestione della sicurezza sul lavoro del personale della Società e di coloro che abbiano accesso ai relativi ambienti di lavoro.

Come sancito anche nel Codice Etico aziendale, Vree promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede, uffici e nei relativi ambienti di lavoro richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro e Dirigenti) e alle Direzioni e Funzioni aziendali, a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione-RSPP, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali;
- nell'ambito dei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, di osservare tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.);
- a tutti i destinatari di utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- a tutti i destinatari di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza, le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- a tutti i destinatari di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa prevenzionistica vigente;
- a tutti i destinatari della presente sezione di contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Inoltre è fatto divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da Vree, di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

B.5. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 i presidi di controllo specifici prevedono:

- la definizione di un budget, di piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici, al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- la definizione di procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Tali responsabilità sono tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti dalle norme (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- la definizione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, di meccanismi volti a garantire:
 - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

- l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
- la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. Il DVR contiene:
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere preposti unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
 - g) tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR è approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR è custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente, e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

- reportistiche periodiche (almeno annuali) al Consiglio di Amministrazioni in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro e dei c.d. "near miss";
- l'adozione di adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, nonchè per i casi di pericolo grave e immediato, che prevedono:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione;
 - la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio, del DVR di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998;
 - la definizione ed adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni di rischio, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico

aggiornamento del Piano di gestione delle emergenze, contenente istruzioni e procedure in caso di emergenza dettate con specifico riguardo al sito.

- l'individuazione dei requisiti e delle competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- lo svolgimento di riunioni periodiche con il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, la dirigenza, i lavoratori e i loro rappresentanti volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni sono adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, inviato all'OdV;
- l'organizzazione di necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la pianificazione di un'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi correlati;
- la predisposizione annuale del programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- la predisposizione di apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, incluso per ciò che attiene la necessaria informazione dell'OdV;
- l'implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, assicurando la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento;
- il monitoraggio e la documentabilità circa il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione e relativa pubblicizzazione del divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongono a rischi gravi e specifici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- l'implementazione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso Vree da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni.

Resta inteso che, la violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici, legittima Vree all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

B.6. IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON MSD

Vree Health Italia S.r.l. non dispone di immobili di proprietà e svolge le proprie attività nell'immobile di MSD S.r.l..

Per quanto concerne tutti gli adempimenti e gli aspetti concernenti la salute e sicurezza sul lavoro, attualmente, la Società fa riferimento, per quanto applicabile in relazione alle mansioni, al sistema di gestione della sicurezza in essere dalla Società controllante MSD S.r.l..

A tale proposito Vree e MSD S.r.l. hanno stipulato uno specifico contratto di servizio che regola e disciplina formalmente attività, modalità, termini e condizioni attraverso i quali la Società controllante si impegna a fornire diversi servizi a Vree, tra cui anche quelli in materia di gestione degli adempimenti connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dalla normativa prevenzionistica vigente.

Nell'ambito del contratto, è previsto:

- la formalizzazione di contratti di outsourcing nell'ambito dei quali è previsto:
 - il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
 - l'identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso (*service level agreement*);
 - che la società controllante informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficace ed efficiente;
 - che la società controllante provveda adeguatamente alla fornitura delle attività esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
 - che la società controllante garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili rispetto alla normativa vigente in materia;
 - che la Società abbia diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
 - che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso della Società;
 - che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
 - la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società controllante si impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché i principi ispiratori del Modello di Vree Health Italia S.r.l.;
 - la presenza di clausole specifiche in base alle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei propri Modelli (ove adottati), con particolare riguardo alle aree dei Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di outsourcing; con tali clausole, si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione e più in generale, ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto;

- l'applicazione di sanzioni (ivi inclusa l'eventuale risoluzione del contratto) in caso di violazioni alle suddette prescrizioni;
- l'identificazione da parte della Società e dell'outsourcer del relativo "Gestore del Contratto".

B.7. IL RUOLO ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

In relazione agli aspetti connessi alla salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza, pur non rivestendo un ruolo di carattere operativo, svolge i seguenti compiti:

- vigila sull'adeguatezza e rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esamina le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni non riscontrate in modo tempestivo dai soggetti competenti, con riferimento a eventuali carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo;
- monitora la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- propone al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, necessarie o opportune in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società, nonché in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'Organismo di Vigilanza, a cui è inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare, il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi, comunica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.



VREE HEALTH S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE C

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

AGGIORNATO AL 17/06/2021

INDICE

INDICE	3
PREMESSA	4
C.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA'GIUDIZIARIA.....	4
C.2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	6
C.3. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	6
C.4. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	7
C.5. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	8
C.6. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	9
C.7. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	9
C.8. DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	10
C.9. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	11
C.10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	11
C.11. REATI TRANSNAZIONALI.....	12
C.12. REATI AMBIENTALI.....	13
C.13. REATI TRIBUTARI.....	13

PREMESSA

Di seguito sono elencate le norme di comportamento che tutti i destinatari del presente documento devono osservare nello svolgimento delle attività di propria competenza.

C.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nel Codice Etico, sono tenuti al rispetto delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati.

È fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto di Vree Health per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze e alle funzioni assegnate;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi (es.: provvedimenti favorevoli) per la Società e/o per sé; offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione chiamati a decidere su fatti rilevanti per la Società, ovvero che concorrano in dette decisioni;
- produrre informazioni e documentazione nelle attività di contatto con la Pubblica Amministrazione non rispondenti ai principi di veridicità, completezza e correttezza;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società, nell'ambito dei rapporti che essa intrattiene con la pubblica autorità;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- presentare ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione dichiarazioni, dati o documenti non veritieri, in occasione della partecipazione a gare per la fornitura dei servizi/prodotti offerti dalla Società;
- favorire, nei processi di assunzione e/o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione;
- nell'ambito degli accordi con altre società, tenere comportamenti non conformi ai principi di leale concorrenza e, in caso di coinvolgimento dell'Autorità *Antitrust*, fornire ad essa informazioni non veritiere.

Con specifico riferimento ai rapporti con gli operatori delle strutture sanitarie, ai Destinatari è fatto inoltre divieto di:

- riconoscere compensi agli *opinion leader* che non trovino adeguato riscontro nel rapporto contrattuale con essi vigente (es.: per servizi di relatore o moderatore, per servizi di addestramento e formazione), ovvero che non riflettano il valore di mercato del servizio stesso;
- promuovere manifestazioni (quali, ad es.: convegni, congressi e riunioni scientifiche, corsi di aggiornamento), i) il cui oggetto esuli dai temi della ricerca, dello sviluppo e dell'informazione scientifica; ii) che abbiano anche finalità di carattere turistico; iii) che rappresentino, per le modalità di svolgimento, un indebito trattamento di favore nei confronti degli operatori sanitari;
- invitare a manifestazioni scientifiche operatori sanitari la cui specializzazione non abbia attinenza con la tematica oggetto dell'iniziativa;
- riconoscere incentivi economici all'operatore sanitario, finalizzati a compensare il tempo sottratto alla relativa attività professionale per la partecipazione a manifestazioni congressuali, in qualità di mero partecipante;
- venir meno, nei rapporti con la classe medica, ai principi di onestà, trasparenza e correttezza;
- incentivare impropriamente l'arruolamento dei pazienti da parte dei medici, nell'ambito dei progetti/programmi relativi ai servizi ai pazienti a cui concorre la Società;
- gestire impropriamente la consegna o il ritiro dei *device* forniti in comodato d'uso alle strutture/clienti;
- offrire materiale didattico, scientifico, promozionale di valore non trascurabile e, comunque, finalizzato ad influenzare la libera determinazione degli operatori sanitari;
- erogare donazioni aventi ad oggetto strumentazioni inerenti alla professione medica, a favore di enti diversi dagli istituti universitari, ospedali e case di cura, ovvero in favore di detti ultimi enti, ma in violazione delle relative procedure amministrative.

Inoltre, è fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello, di:

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità Giudiziaria determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- adempiere in modo non puntuale alle prestazioni definite nei contratti destinati a fornire alla Pubblica Amministrazione cose o servizi ritenuti necessari.

C.2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici, i Destinatari, che nell'ambito della propria attività siano incaricati della gestione e manutenzione di *server*, banche dati, applicazioni e *client*, che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale, sono tenuti al rispetto, oltre che dei principi previsti dal Codice Etico, delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati:

- obbligo di attenersi rigorosamente alle *policy* aziendali in materia di gestione degli *asset* aziendali e, in particolare, della rete informatica della Società e del gruppo Merck & Co o di proprietà altrui, facendone un uso appropriato rispetto alle proprie mansioni lavorative;
- obbligo di astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e di terzi;
- obbligo di astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Società o altrui (si tratti di soggetti pubblici o di soggetti privati);
- divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico, o al sistema telematico altrui, al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- divieto di alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- divieto di cedere, alterare o trasferire impropriamente banche dati, informazioni acquisiti per ragioni professionali, relative a pazienti, patologie, ecc.;
- divieto di realizzare o alterare siti ed App per acquisire impropriamente dati, chiavi di accesso ed informazioni sugli utilizzatori.

C.3. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, sono tenuti al rispetto delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che non siano improntati all'onestà e al rispetto dell'etica professionale;
- effettuare elargizioni in denaro ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società private, volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, ecc.) in favore di esponenti di altre società private che possano indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di collaboratori

esterni, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;

- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi, o che possano indurre ad assicurare un vantaggio alla Società;
- instaurare rapporti con terze parti nell'ipotesi in cui possano crearsi situazioni di conflitto di interessi;
- effettuare prestazioni in favore di terzi, non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- derogare ai principi e alle procedure operative adottate nella stipulazione di contratti con terze parti;
- prevedere, e/o porre in essere, deroghe alle condizioni contrattuali economiche e giuridiche standard che non trovino adeguato riscontro nelle condizioni normali di mercato;
- effettuare pagamenti, o donazioni, su conti cifrati o numerati o in denaro contante, e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- eseguire operazioni di pagamento in assenza di un'autorizzazione formale da parte delle figure professionali aziendali dotate dei necessari poteri.

C.4. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I delitti di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Va inoltre evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei c.d. reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto - e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 - "tramite" un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere, come detto sin qui, non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società - e, quindi, alle relative procedure operative - gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Pertanto, si è ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di *corporate governance* già in essere, nonché i principi presenti nel

Codice Etico di Gruppo, che costituiscono lo strumento più adeguato a reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, in modo da scongiurare il rischio di intrattenere rapporti e/o finanziare soggetti legati alla criminalità organizzata;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e delle controparti contrattuali, attraverso l'esecuzione preventiva di verifiche, controlli ed accertamenti;
- rispettare rigorosamente le procedure esistenti per la selezione e qualifica dei fornitori, tenendo in dovuta considerazione i requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità sul mercato degli stessi;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- instaurare rapporti commerciali con soggetti non precedentemente selezionati/qualificati;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle procedure operative vigenti;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

C.5. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Tenuto conto del settore di operatività della Società, dei presidi di controllo in essere e della *governance* aziendale, si ritiene che il rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.¹ sia molto basso.

Al riguardo, si sottolinea che la Società si avvale dei presidi del Gruppo che dispone di:

- una tesoreria centralizzata a livello europeo;
- un sistema di *cash pooling*;
- un sistema di deleghe e procure molto rigido, basato sull'utilizzo della doppia firma;
- sistemi che garantiscono la tracciabilità e verificabilità delle operazioni.

Per ciò che concerne, invece, gli art. 473 (*"Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"*) e 474 c.p. (*"Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"*), la Società impronta la propria condotta ai principi di legalità e trasparenza in ogni ambito della propria attività, condannando ogni possibile forma di frode, contraffazione o

¹ Art. 453 c.p. (*"Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"*); art.454 c.p. (*"Alterazione di monete"*); art. 455 c.p. (*"Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"*); art.457 c.p. (*"Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"*); art.459 c.p. (*"Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"*); art. 460 c.p. (*"Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"*); art.461 c.p. (*"Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"*); art.464 c.p. (*"Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"*).

usurpazione di titoli di proprietà industriale e richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Società al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti e segni di autenticazione, di certificazione o di riconoscimento.

I diritti di proprietà industriale sui beni oggetto di privativa (a titolo esemplificativo: brevetti, marchi, segni distintivi, ecc.) appartengono alla Società, che conserva il diritto di utilizzarli nei modi e nei tempi che considererà opportuni, in conformità alla normativa vigente.

La Società si impegna a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale e a non utilizzare beni ed utilità protetti da diritti altrui.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- contraffare, alterare o utilizzare marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni di proprietà di terzi;
- introdurre nello Stato e/o mettere in commercio prodotti con segni falsi o mendaci.

C.6. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Tenuto conto dei presidi di controllo in essere e della *governance* aziendale, si ritiene che il rischio di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sia molto basso.

Al riguardo, si sottolinea che la Società dispone di:

- procedure di *hiring* basate su criteri oggettivi di scelta dei candidati, ripercorribili *ex post*, e su processi autorizzativi formali;
- procedure per la selezione dei consulenti e dei collaboratori basate su requisiti professionali ed economici;
- e si avvale dei presidi di Gruppo per la gestione della tesoreria:
 - sistema di *cash pooling*;
 - sistema di deleghe e procure molto rigido, basato sull'utilizzo della doppia firma;
 - sistemi che garantiscono la tracciabilità e verificabilità delle operazioni.

In via generale, ai Destinatari, è fatto obbligo di:

- non prestare servizi a soggetti, persone fisiche o giuridiche, indicati nelle Liste di Riferimento;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- non effettuare prestazioni in favore dei consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- rispettare tutte le procedure aziendali relative al processo di selezione e qualifica dei *partner* commerciali.

La Società, infine, osserva le norme del Codice Etico, in cui sono presenti principi di legalità e trasparenza, nonché di onorabilità e buona reputazione dei *partner* commerciali.

C.7. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Società impronta le proprie attività e operazioni al massimo rispetto delle leggi vigenti,

nonché al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in essere previsti ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- instaurare rapporti commerciali con fornitori non qualificati e in assenza di comprovata esperienza, professionalità e attendibilità;
- acquistare prodotti senza aver precedentemente acquisito ragionevole certezza in merito alla loro autenticità, nonché adeguate informazioni circa la loro provenienza, qualità e regolare fabbricazione.

C.8. DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- utilizzare opere di carattere scientifico protette dal diritto d'autore, esclusivamente sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo titolare per il relativo sfruttamento e, in ogni caso, nei limiti di detti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (es. scientifiche o di *software*) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale;
- osservare le regole prescritte dalle procedure aziendali relative alla produzione del materiale promozionale e pubblicitario;
- garantire la tracciabilità del processo di produzione e approvazione del materiale promozionale e pubblicitario.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- diffondere e/o trasmettere, attraverso siti *internet* opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore, o delle banche dati sulla memoria fissa del *computer*;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- scaricare dal *web* e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto d'autore.

C.9. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare le procedure interne in materia di selezione ed assunzione del personale dipendente;
- rispettare le procedure interne in materia di qualifica e monitoraggio dei fornitori utilizzati;
- rendere tracciabile in ogni sua fase il processo di selezione dei profili ricercati e di assunzione del personale dipendente;
- verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora, (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato della Società;
- archiviare debitamente la documentazione relativa al personale dipendente della Società.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- considerare prevalente la gestione economica delle attività rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati.

C.10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalità individuale, in particolar modo l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice di comportamento e dalle procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato considerate;
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto contro la personalità individuale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati:

- non instaurare alcun rapporto di lavoro, anche attraverso l'attività di intermediazione,

- in cui sussistano condizioni di sfruttamento dei lavoratori;
- evitare di esporre il lavoratore a situazioni di pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- verificare in via preventiva le informazioni disponibili su ogni possibile fornitore (incluse le informazioni economiche e relative alla reputazione) ed evitare di intraprendere o intrattenere relazioni d'affari con fornitori dei quali sia conosciuto o sospettato il coinvolgimento in attività illecite.

C.11. REATI TRANSNAZIONALI

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività, che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dalla Legge 146/2006.

Legge n. 146, del 16 marzo 2006, ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato transnazionale richiamate dall'art. 10 della L. 146/2006²;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- improntare tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società, incluse quelle attinenti ai rapporti con società estere, al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità delle operazioni;
- rispettare la normativa vigente, nonché le procedure e i protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- rispettare la normativa e le *policy* di Gruppo in materia di transfer pricing, con riferimento alla documentazione da predisporre e alla corretta valorizzazione delle transazioni *intercompany*;
- astenersi dal condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, la libera determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- garantire la piena collaborazione con l'Autorità, consentendo il regolare svolgimento di eventuali indagini e processi, e astenersi dal fornire supporto a soggetti sui quali grava un sospetto di reato;
- verificare, anche nelle transazioni finanziarie che determinano trasferimenti tra più paesi, la previa conoscenza del beneficiario, in modo da scongiurare il rischio di intrattenere rapporti e/o finanziare soggetti legati alla criminalità organizzata;
- prima di intrattenere rapporti commerciali o di partnership con altre società, anche se residenti in altri paesi, verificare l'attendibilità commerciale e professionale, attraverso l'esecuzione preventiva di verifiche, controlli ed accertamenti, tenendo in dovuta

² Al riguardo, per l'elenco specifico dei reati previsti, si rimanda alla Parte Generale del Modello.

considerazione i requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità delle stesse.

C.12. REATI AMBIENTALI

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare rigorosamente le normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle autorità competenti in materia ambientale;
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- astenersi dalla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (ad esempio di locazione, comodato ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di ritenere possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- astenersi dal porre in essere attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni agli enti preposti;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti;
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di instaurare rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, in nome e per conto di Vree.

In particolare, i fornitori di servizi devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate, cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

C.13. REATI TRIBUTARI

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a

qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:
 - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione - in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari - al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
 - indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
 - omettere di presentare, essendovi obbligata la Società, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero la dichiarazione di sostituto d'imposta, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
 - utilizzare indebitamente in compensazione crediti non spettanti ovvero crediti inesistenti al fine di non versare le somme dovute, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.



Vree Health Italia S.r.l.

Attività collegate al D.Lgs.231/01

MAPPA DELLE AREE A RISCHIO

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
1	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DI TELEMEDICINA	VREE	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)	X		1.1	Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti appartenenti agli Organi Istituzionali di rilevanza nazionale, regionale e locale (es.: Ministero della Salute e Regioni) deputati alla regolamentazione e gestione dei settori di interesse della Società.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico) al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, anche in conseguenza di induzione indebita, al fine di ottenere autorizzazioni e permessi, o ottenere agevolazioni nel processo di commercializzazione dei servizi di telemedicina. (Corruzione e istigazione alla corruzione) Dazione o promessa di denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio agevolazioni nel processo di commercializzazione dei servizi offerti dalla Società. (Traffico di influenze illecite)	Ministero della Salute Regione Altri Enti/Organi di livello Nazionale o locale	- Vree Health Italy Director - Business Development Lead - Marketing & Communication Lead - Service Delivery Manager - Private Market Lead - Public Market Lead
							1.2	Gestione dell'attività commerciale (pre e post deliberativa) rivolta alle ASL/Ospedali, anche mediante l'organizzazione di meeting, relativa ai servizi offerti dalla Società. Incontri con MMG e specialisti.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al funzionario pubblico), in occasione di meeting presso la struttura sanitaria, o altri incontri, al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere l'affidamento dell'incarico per l'erogazione del servizio di telemedicina in assenza dei requisiti necessari, o aggirando le procedure previste dalla legge, o ancora, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose per la Società. Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, al MMG o allo specialista, al fine di far arruolare un maggior numero di pazienti per i servizi di telemonitoraggio venduti dalla Società alle strutture sanitarie. (Corruzione e istigazione alla corruzione) Dazione o promessa di denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio l'arruolamento di un maggior numero di pazienti per i servizi di telemonitoraggio venduti o la possibilità di erogare il servizio offerto anche in assenza dei requisiti necessari. (Traffico di influenze illecite)	ASL Ospedali MMG Specialisti	
							1.3	Gestione della formazione relativa ai servizi offerti.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: conferimento di incarico di consulenza; invito a congresso), in occasione di incontri di formazione relativi ai prodotti/servizi offerti dalla Società, al medico, o altro personale delle strutture sanitarie coinvolte, anche in conseguenza di induzione indebita, al fine di, ad esempio, di: - ottenere il futuro affidamento di un incarico, o offrire un compenso per quello già ottenuto; - non far emergere difetti in merito ai prodotti/servizi offerti. (Corruzione e istigazione alla corruzione) Dazione o promessa di denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio agevolazioni nel processo di commercializzazione dei servizi offerti dalla Società. (Traffico di influenze illecite)	ASL Ospedali MMG Specialisti	
							1.4	Produzione del materiale pubblicitario, o promozionale e divulgazione dello stesso anche tramite canali digitali (Siti web/App)	artifici e raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, al Ministero della Salute, al fine di indurre i funzionari in errore, ed ottenere l'approvazione del materiale promozionale/pubblicitario anche in assenza dei requisiti necessari. (Truffa)	Ministero della Salute	
		1.5	Sottoposizione del materiale pubblicitario/ promozionale al Ministero della Salute, nei casi previsti dalla normativa di settore.	artifici e raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, al Ministero della Salute, al fine di indurre i funzionari in errore, ed ottenere l'approvazione del materiale promozionale/pubblicitario anche in assenza dei requisiti necessari. (Truffa) Alterazione del sistema informatico o telematico della PA, alla quale sono trasmessi dati o informazioni, o alterazione dei dati e delle informazioni medesime. (Frode Informatica)	Ministero della Salute						
		Vree	Industria e Commercio	Frode contro le industrie nazionali (art.515 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio	x	1.1	Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti appartenenti agli Organi Istituzionali di rilevanza nazionale, regionale e locale (es.: Ministero della Salute e Regioni) deputati alla regolamentazione e gestione dei settori di interesse della Società.	Utilizzo di mezzi di comunicazione (APP, Siti internet) al fine di fornire informazioni non veritiere su servizi/prodotti della Società, atte ad indurre in inganno i clienti sull'origine, provenienza o qualità dei servizi/prodotti offerti.	N/A		
						1.2	Gestione dell'attività commerciale (pre e post deliberativa) rivolta alle ASL/Ospedali, anche mediante l'organizzazione di meeting, relativa ai servizi offerti dalla Società. Incontri con MMG e specialisti.				
VREE MSD		Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)						Ministero della Salute			
MSD		Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) Frode informatica (640 ter)						Ministero della Salute			
VREE MSD		Violazioni sul diritto d'autore		Legge 633/1941	X		1.4	Produzione del materiale pubblicitario, o promozionale.	Realizzazione di brochure e/o materiale informativo attraverso l'usurpazione di titoli di proprietà intellettuale.	N/A	

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
	PARTECIPAZIONE A GARE / PROCEDURE NEGOZiate / TRATTATIVE PRIVATE CON AZIENDE SANITARIE E GESTIONE DEI RELATIVI CONTRATTI	VREE	Reati contro la PA	Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	X		2.1	Predisposizione della documentazione di gara e/o della documentazione dell'offerta, sottoposizione all'azienda sanitaria interessata e stipula dei contratti.	Alterazione dei dati contenuti nella documentazione relativa alla gara/offerta, al fine di indurre i funzionari pubblici in errore ed ottenerne l'aggiudicazione in assenza dei requisiti necessari. (Truffa)	ASL Ospedali	- Vree Health Italy Director - FP&A & Commercial Support Lead
				Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	X		2.2	Partecipazione alle sedute di gara e/o agli incontri per illustrare la documentazione dell'offerta.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al funzionario pubblico; conferimento di incarico di consulenza), in occasione della partecipazione alla seduta di gara o in incontri per illustrare i contenuti dell'offerta, al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere, ad esempio: - l'affidamento diretto dell'incarico, o mediante procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dal codice degli appalti; - l'assegnazione dell'incarico mediante cottomo fiduciario o procedura di gara, in assenza o insufficienza dei requisiti tecnici ed economici richiesti per essere ammessi e/o ottenere l'aggiudicazione. (Corruzione e istigazione alla corruzione) Dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della stazione appaltante pubblica, come prezzo della sua mediazione illecita con questi ultimi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio, l'aggiudicazione della gara in assenza dei requisiti necessari. (Traffico di influenze illecite)		
				Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	X		2.2	Partecipazione alle sedute di gara e/o agli incontri per illustrare la documentazione dell'offerta.	La Società potrebbe commettere frode nella conduzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione ovvero nell'adempimento di tutti gli obblighi correlati, non adempiendo alla propria prestazione o fornendo prestazioni diverse o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto.		
			Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	X		2.1	Predisposizione della documentazione di gara e/o della documentazione dell'offerta, sottoposizione all'azienda sanitaria interessata e stipula dei contratti.	Dazione, offerta o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti - di seguito, congiuntamente, "Soggetti Rilevanti") di un competitor, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, si adoperino perché la propria azienda presenti un'offerta anomala; o ancora, causino l'esclusione dalla gara della propria azienda, avvantaggiando indebitamente la Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	N/A		
3	VENDITE DIRETTE A STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	VREE	Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	X		3.1	Gestione delle attività di commercializzazione dei servizi verso strutture private.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, anche per interposta persona, a Soggetti Rilevanti di un competitor, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, faccia acquistare alla struttura il servizio di telemedicina offerto dalla Società, ad un prezzo superiore a quello di mercato (cagionando in tal modo, nocumento alla propria società); o ancora, fornisca alla Società informazioni riservate in merito alle altre offerte ricevute per lo stesso servizio, avvantaggiando indebitamente la Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	N/A	- Vree Health Italy Director - Private Market Lead - Public Market Lead	
			Reati Tributari Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)	X				La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.). La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.			

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte	
					A rischio reato	Strum.						
4	PARTECIPAZIONE / SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI, RIUNIONI SCIENTIFICHE, CONGRESSI E CONVEGNI	VREE	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)	X	X	4.1	Organizzazione e sponsorizzazione degli eventi.	Sponsorizzazione di un evento, anche in conseguenza di induzione indebita da parte del Pubblico Ufficiale, o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, quale controprestazione di possibili decisioni, provvedimenti o comunque attività vantaggiose per la Società, quale potrebbe essere l'affidamento di incarichi per servizi di telemonitoraggio. (Corruzione e istigazione alla corruzione) Sponsorizzazione di un evento legato ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, tra cui, a titolo esemplificativo, la prescrizione di farmaci o l'aggiudicazione di forniture. (Traffico di influenze illecite)	Università Società Scientifiche ASL Ospedali MMG Specialisti	- Vree Health Italy Director - Potenzialmente tutte le funzioni aziendali (in qualità di strutture proponenti)	
		MSD					X	4.2	Gestione dei rapporti con le agenzie organizzative e verifiche di compliance connesse alla gestione degli eventi.	Conferimento di incarichi fittizi, o per importi sovrastimati, ad agenzie organizzative, per l'organizzazione di eventi/riunioni scientifiche/convegni/congressi, al fine di creare e rendere disponibili, per le agenzie stesse, fondi a scopo corruttivo.		
		MSD	Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)			X	4.2	Gestione dei rapporti con le agenzie organizzative e verifiche di compliance connesse alla gestione degli eventi.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, ad un amministratore, direttore o dipendente dell'agenzia organizzativa che gestisce l'evento, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, produca una reportistica non veritiera al fine di non fare emergere una gestione impropria delle spese legate ad un evento.		
		VREE	Violazioni sul diritto d'autore	Legge 633/1941	X		4.1	Organizzazione e sponsorizzazione degli eventi.	Utilizzo di immagini e testi nell'ambito dell'evento in violazione della normativa sul diritto d'autore.	N/A		
		VREE	Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)	X			4.1	Organizzazione e sponsorizzazione degli eventi.	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappuntazione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).	N/A	Vree Health Director
		MSD						4.2	Gestione dei rapporti con le agenzie organizzative e verifiche di compliance connesse alla gestione degli eventi.	La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.	N/A	

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
5	GESTIONE DEI DISPOSITIVI IN COMODATO D'USO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEMONTORAGGIO	VREE Fornitore Esterno	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)	X		5.1	Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso.	Mancata richiesta di restituzione delle apparecchiature, dei dispositivi medici o altri beni consegnati al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, quale controprestazione di decisioni, provvedimenti o comunque attività vantaggiose per la Società, quali, a titolo esemplificativo, l'arruolamento dei pazienti nell'ambito dei servizi di telemonitoraggio offerti.	ASL Ospedali MMG Specialisti Personale Infermieristico	- Technology & Operation Lead
				Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)			5.2	Attivazione dei Kit forniti in comodato d'uso.	Attivazione del servizio di telemonitoraggio e conseguente consegna di dispositivi medici a fronte di pazienti inesistenti, al fine di poter rendicontare delle prestazioni non effettivamente rese e incassare comunque il prezzo pattuito con la struttura sanitaria pubblica.	ASL Ospedali	
				Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)			5.1	Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso.	Dazione o promessa di denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio l'arruolamento di un maggior numero di pazienti per i servizi di telemonitoraggio venduti o altre agevolazioni nel processo di commercializzazione dei servizi offerti dalla Società.	ASL Ospedali MMG Specialisti Personale Infermieristico	
							5.2	Attivazione dei Kit forniti in comodato d'uso.		ASL Ospedali	
			Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	X		5.1	Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso.	Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: mancata richiesta di restituzione delle apparecchiature o dispositivi medici o altri beni), a Soggetti Rilevanti della Struttura sanitaria privata affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società (es.: acquisto dei servizi offerti ad un prezzo maggiore a quello di mercato). La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	N/A		
						5.2	Attivazione dei Kit forniti in comodato d'uso.				
			Marchi e brevetti	X		5.1	Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso.	Commercializzazione dei servizi impiegando dispositivi medici con marchi o segni distintivi contraffatti, per ottenere risparmi sui costi di gestione. Introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni distintivi falsi.	N/A		
						5.2	Attivazione dei Kit forniti in comodato d'uso.				
			Industria e commercio	X		5.1	Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso.	- Messa in circolazione di dispositivi con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, o comunque atti a trarre in inganno sulla loro origine, provenienza o qualità. - Messa in circolazione di dispositivi realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. - Messa in circolazione di dispositivi medici di origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, per ottenere risparmi sui costi.	N/A		
						5.2	Attivazione dei Kit forniti in comodato d'uso.				
			Ricettazione e riciclaggio	X		5.1	Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso.	Utilizzo di dispositivi medici di provenienza illecita, quale oggetto di comodato d'uso nell'ambito del servizio di telemedicina, anche al possibile fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	N/A		
						5.2	Attivazione dei Kit forniti in comodato d'uso.				
Reati Tributari	X		5.1	Consegna e ritiro dei beni in comodato d'uso.	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapprestazione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione al professionista legale, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.	N/A					
			5.2	Attivazione dei Kit forniti in comodato d'uso.	La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati Membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.						

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
6	GESTIONE RECLAMI, INCIDENTI E TRACCIABILITÀ DEI DISPOSITIVI	VREE MSD (Farmacovigilanza) Fornitore Esterno	Reati contro la PA	Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	X		6.1	Ricevimento dei reclami e gestione degli incidenti connessi ai dispositivi	Mancata segnalazione, o occultamento mediante artifici o raggiri, di incidenti connessi all'utilizzo dei dispositivi, al fine di evitare ispezioni da parte delle Autorità competenti, sanzioni o altri effetti pregiudizievoli nella commercializzazione dei propri servizi.	Ministero della Salute	- Technology & Operation Lead
				Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)					Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), al Pubblico Ufficiale, o Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di evitare, ad esempio, che emergano difetti dei dispositivi, e che gli stessi vengano ritirati dal mercato.	Ministero della Salute MMG Specialisti NAS ISS	
				Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)					Dazione o promessa di denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio evitare che emergano difetti dei dispositivi, e che gli stessi vengano ritirati dal mercato.		
		Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti) della Struttura sanitaria privata affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società (es.: mancata segnalazione di difetti nei dispositivi forniti dalla Società nell'ambito del servizio di telemonitoraggio). La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	N/A							
		Fornitore Esterno	Ricettazione e riciclaggio	Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	X		6.2	Gestione della tracciabilità dei dispositivi	Mancata registrazione dell'immagazzinamento, della consegna o del trasferimento di dispositivi medici che costituiscono provento di reato, anche al fine di non far identificare la provenienza illecita dei beni.	N/A	
7	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	MSD	Reati contro la PA	Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	X		7.1	Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.	Alterazione dei dati contenuti nella documentazione, o omissione degli stessi, al fine di indurre i Funzionari Pubblici in errore ed evitare l'applicazione di sanzioni alla Società.	INPS INAIL ASL Direzione Provinciale del Lavoro Centri Provinciali dell'Impiego	
				Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)				Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), al Pubblico Ufficiale, o Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di far ignorare ritardi, omissioni, anomalie, o altri inadempimenti, da parte della Società.			
		Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)	X		7.1	Gestione dei rapporti con funzionari competenti (INPS, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapposizione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).	INPS INAIL ASL Direzione Provinciale del Lavoro Centri Provinciali dell'Impiego		
			Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)				Predisposizione e trasmissione della documentazione connessa agli adempimenti previdenziali e assistenziali.	La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.			

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte	
					A rischio reato	Strum.						
8	SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	VREE MSD	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)		X	8.1	Selezione e assunzione del personale.	Selezione e assunzione di un soggetto legato da vincoli di parentela e/o affinità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, o comunque vicino e/o segnalato da questo, al fine di ottenere vantaggi per la Società. <i>(Corruzione e istigazione alla corruzione)</i> Selezione, assunzione, o promessa di assunzione, di un soggetto legato da vincoli di parentela e/o affinità, o comunque vicino, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, quale forma di remunerazione per la sua mediazione illecita con gli esponenti della Pubblica Amministrazione stessa, al fine di perseguire un interesse della società. <i>(Traffico di influenze illecite)</i>	N/A	- Vree Health Italy Director Potenzialmente il Responsabile della Funzione interessata	
		VREE MSD					8.2	Gestione del sistema di incentivazione del personale.	Corresponsione al personale di una somma, a titolo di incentivo, da utilizzare per atti corruttivi, e ottenere tramite questi vantaggi per la Società. Utilizzo del sistema di incentivazione al fine di indurre comportamenti non corretti, e atti corruttivi, da parte del personale della Società, nei confronti di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. <i>(Corruzione e istigazione alla corruzione)</i> Corresponsione di una somma non dovuta, o comunque maggiorata, al personale che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con questi, al fine di perseguire un interesse della Società. <i>(Traffico di influenze illecite)</i>	N/A		
		MSD					8.3	Amministrazione del personale, gestione delle paghe, etc.	Corresponsione al personale di una retribuzione non dovuta, o comunque maggiorata, da utilizzare per atti corruttivi, e ottenere tramite questi vantaggi per la Società.	N/A		
		VREE MSD	Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)		X	8.1	Selezione e assunzione del personale.	Assunzione, o promessa di assunzione, di personale dipendente quale forma di utilità indiretta a favore di Soggetti Rilevanti appartenenti ad altre società, come corrispettivo per un vantaggio indebito procurato alla Società cui appartiene il corruttore. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	N/A	Vree Health Italy Director	
		VREE					8.2	Gestione del sistema di incentivazione del personale.	Riconoscimento indebito, o promessa di riconoscimento, di incentivi ad un dipendente, legato a Soggetti Rilevanti di una struttura sanitaria privata, o altra società privata, al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Utilizzo del sistema di incentivazione, al fine di indurre comportamenti non corretti, e atti corruttivi, da parte del personale della Società, nei confronti di Soggetti Rilevanti di società private.	N/A		
		MSD					8.3	Amministrazione del personale, gestione delle paghe, etc.	Riconoscimento di stipendi maggiorati rispetto al dovuto al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di esponenti di altre società.	N/A		
		VREE	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarie (art. 377-bis c.p.)			X	8.2	Gestione del sistema di incentivazione del personale.	Maggiorazione del bonus o concessione di promozioni quale utilità nei confronti del personale, al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarie.	N/A		
		VREE MSD	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 D.Lgs. n.109 del 16.7.2012)			X	8.1	Selezione e assunzione del personale.	Assunzione e impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, al fine, ad esempio, di ottenere risparmi sul costo del personale.	N/A	
		VREE MSD	Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)		X	8.1	Selezione e assunzione del personale.	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IIVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrappuntazione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).	N/A	- Vree Health Italy Director Potenzialmente il Responsabile della Funzione interessata	
		VREE					8.2	Gestione del sistema di incentivazione del personale.	La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.			
		MSD					8.3	Amministrazione del personale, gestione delle paghe, etc.	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.			

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
9	GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ	VREE MSD	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)	X		9.1	Gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità preposte, incaricati di effettuare verifiche, ispezioni e accertamenti.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), al Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere esito positivo dell'ispezione e del controllo, oppure altri vantaggi, quali essere informati preventivamente di eventuali ispezioni a sorpresa. (Corruzione e istigazione alla corruzione)	Ministero della Salute ISS Agenzia delle Entrate Guardia di Finanza NAS Polizia Vigili del Fuoco ARPA Regione Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	- Vree Health Italy Director - Potenzialmente tutte le funzioni coinvolte
				Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.) Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)				9.2	Produzione di dati e documentazione in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte delle Autorità preposte. artifici o raggiri consistenti nella trasmissione di dati, informazioni e documenti alterati, o non corrispondenti al vero, alle autorità competenti, al fine di evitare sanzioni o altri provvedimenti nei confronti della Società. (Truffa)		
10	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI) IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ	MSD	Reati contro la PA	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	X		10.1	Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), ad appartenenti all'Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere ingiustificatamente un provvedimento favorevole alla Società.	Autorità Giudiziaria	
			Corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	X		10.1	Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.	Selezione di un consulente legale con il quale poter favorire condotte illecite, al fine di ottenere vantaggi per la Società nel corso di una controversia giudiziale. Dazione di denaro o altra utilità al consulente infedele della controparte, al fine di garantirsi un esito positivo della contesa.	N/A	
			Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	X		10.2	Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute, o intimidazione mediante violenza o minaccia, di un soggetto coinvolto in un procedimento penale d'interesse della Società, affinché lo stesso non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.	N/A	
			Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)	X		10.1	Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapposizione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione al professionista legale, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati Membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.	N/A	

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
11	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	MSD	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)		X	11.1	Qualifica e selezione dei fornitori.	Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere funzionari della Pubblica Amministrazione. (Corruzione e istigazione alla corruzione) Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi al fine di perseguire un interesse della Società. (Traffico di influenze)	N/A	
		11.2					Gestione dell'anagrafica dei fornitori.				
		11.3					Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto.				
		11.4					Valutazione delle offerte ricevute.				
		11.5					Gestione degli ordini / contratti di acquisto.				
		11.6					Ricezione beni e servizi ed emissione del bene di pagamento.				
		MSD	Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	X	X	11.1	Qualifica e selezione dei fornitori.	Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti del fornitore, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, consentano o agevolino la vendita di beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello di mercato con indebito vantaggio per la Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Gestione impropria degli ordini e dei contratti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.	N/A	
		11.2					Gestione dell'anagrafica dei fornitori.				
		11.3					Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto.				
		11.4					Valutazione delle offerte ricevute.				
		11.5					Gestione degli ordini/ contratti di acquisto.				
		11.6					Ricezione beni e servizi ed emissione del bene di pagamento.				
		VREE	Ricettazione e riciclaggio	Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.)	X		11.1	Qualifica e selezione dei fornitori.	Selezione di fornitori i cui beni potrebbero essere provento di delitto al fine, ad esempio, di ottenere un prezzo più basso o condizioni contrattuali comunque più vantaggiose. Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, nell'ambito degli acquisti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.	N/A	
		11.2					Gestione dell'anagrafica dei fornitori.				
		11.3					Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto.				
		11.4					Valutazione delle offerte ricevute.				
		11.5					Gestione degli ordini/ contratti di acquisto.				
		11.6					Ricezione beni e servizi ed emissione del bene di pagamento.				
		VREE	Marchi e brevetti	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	X		11.1	Qualifica e selezione dei fornitori.	Selezione di fornitori che, commercializzando prodotti con marchi o segni contraffatti, o alterati, praticano prezzi più bassi; ciò potrebbe comportare una responsabilità della Società, che pur non avendo partecipato alla contraffazione, utilizza comunque tali beni.	N/A	
		11.2					Gestione dell'anagrafica dei fornitori.				
		11.3					Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto.				
		11.4					Valutazione delle offerte ricevute.				
		11.5					Gestione degli ordini/ contratti di acquisto.				
		11.6					Ricezione beni e servizi ed emissione del bene di pagamento.				
MSD	Reati contro la personalità individuale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	X		11.1	Qualifica e selezione dei fornitori.	Acquisto di beni o servizi da società che assumono personale (o in alternativa, utilizzano personale a seguito di accordi con le agenzie interinali / di somministrazione) con forme contrattuali difformi da quelle previste dal CCNL di riferimento o che pongono i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno, al fine di ottenere un risparmio di costi. Tali condizioni di sfruttamento possono consistere: - nella reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali/territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; - nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.	N/A			
11.2					Gestione dell'anagrafica dei fornitori.						
11.3					Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto.						
11.4					Valutazione delle offerte ricevute.						
11.5					Gestione degli ordini/ contratti di acquisto.						
11.6					Ricezione beni e servizi ed emissione del bene di pagamento.						

- Vree Health Italy Director
- FP&A Commercial Support

- Potenzialmente tutte le funzioni aziendali (in qualità di strutture proponenti)

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
13	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' DOGANALI	Fornitore Esterno MSD	Reati contro la PA	Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	X		13.1	Gestione della documentazione doganale.	artifici o raggiri nei confronti del Pubblico Ufficiale, o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, volti a rappresentare una situazione del traffico delle merci diversa da quella reale, al fine di ottenere un abbattimento degli oneri doganali.	Autorità Doganali	
				Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	X		13.2	Rapporti con le autorità doganali durante le attività di verifica della merce.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute al Pubblico Ufficiale, o all'Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere esito positivo dell'ispezione e dei controlli.		
14	GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI	VREE MSD	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)		X	14.1	Selezione di consulenti/ professionisti esterni.	Conferimento di incarichi o consulenze a soggetti legati in via diretta o indiretta alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società; oppure, conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive. (Corruzione e istigazione alla corruzione)	N/A	- Vree Health Italy Director - Potenzialmente tutte le funzioni aziendali (in qualità di struttura proponente)
				Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale.		X	14.2	Dazione o promessa di denaro, o altra utilità, ad un soggetto "Intermediario" (es.: consulente), che vanta o asserisce relazioni con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo, al fine di ottenere un vantaggio per la Società. Conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali remunerare un soggetto "Intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione, come prezzo della sua mediazione illecita, al fine di perseguire un interesse della Società. (Traffico influenze illecite)			
			Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	X	X	14.1	Selezione di consulenti/ professionisti esterni.	Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti delle Società di consulenza affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	N/A	
				Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale.		X	14.2	Conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive.			
			Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)	X		14.1	Selezione di consulenti/ professionisti esterni.	Messa in atto di operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, nell'ambito del conferimento di incarichi professionali e/o di consulenze, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro	N/A	
				Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale.			14.2				
Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)	X		14.1	Selezione di consulenti/ professionisti esterni.	La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni o servizi, a fronte di operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti), per operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi tra quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti), ovvero per operazioni che indicano corrispettivi in misura superiore a quella reale. La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.	N/A				
	Stipulazione di contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale.			14.2	La società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.						

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
15	GESTIONE DELLE CONSULENZE MEDICO SCIENTIFICHE E DEGLI ADVISORY BOARD	VREE	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)	X	X	15.1	Selezione di medici/esperti del settore.	Conferimento di incarichi o consulenze per iniziative scientifiche, o incarichi per relazione a convegni/congressi, a medici, professori universitari, o altri soggetti della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere vantaggi o utilità anche in favore della Società. Conferimento di incarichi fittizi con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con lo scopo di creare fondi extracontabili da utilizzare per attività corruttive. (Corruzione e istigazione alla corruzione)	Medici, Altri Operatori sanitari, Professori universitari	- Vree Health Italy Director - FP&A Commercial Support
		VREE MSD				X	15.3	Organizzazione e logistica degli Advisory Board.	Conferimento di incarichi fittizi ad agenzie organizzative, per l'organizzazione di Advisory Board, al fine di creare e rendere disponibili, per le agenzie stesse, fondi a scopo corruttivo.		
		VREE MSD	Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)		X	15.3	Organizzazione e logistica degli Advisory Board.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute ad esponenti delle agenzie organizzative, affinché questi, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio, contribuiscano alla creazione di fondi da utilizzare a scopo corruttivo mediante, ad esempio, la gestione impropria delle spese congressuali. Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti delle agenzie organizzative affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, contribuiscano alla creazione di fondi da utilizzare a scopo corruttivo mediante, ad esempio, la gestione impropria delle spese congressuali.	N/A	
		VREE	Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)	X		15.2	Stipulazione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza per iniziative scientifiche e/o prestazioni di servizi	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapprestazione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.	N/A	- Vree Health Italy Director - FP&A Commercial Support
		VREE MSD					15.3	Organizzazione e logistica degli Advisory Board	La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.		
16	GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	VREE MSD	Sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.)	X		16.1	Organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro.	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	N/A	Struttura di Prevenzione e Protezione
							16.2	Gestione attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.			
							16.3	Gestione delle emergenze.			
							16.4	Attività di informazione, formazione e coinvolgimento dei lavoratori in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro.			
							16.5	Gestione della sorveglianza sanitaria.			
							16.6	Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti.			

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
17	GESTIONE DELLA CONTABILITA' E RECUPERO CREDITI	MSD	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)		X	17.1	Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a: - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi; - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.).	Registrazione nella contabilità della Società, di fatti di gestione non corrispondenti al vero, al fine di creare fondi extracontabili da utilizzare a scopo corruttivo nei confronti di Pubblici Ufficiali, o Incaricati di Pubblico Servizio. (Corruzione e istigazione alla corruzione) Registrazione nella contabilità della Società, di fatti di gestione non corrispondenti al vero, con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali remunerare un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione, come prezzo della sua mediazione illecita, al fine di perseguire un interesse della Società. (Traffico influenze illecite)	N/A	N/A
				Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	X		17.2	Recupero crediti Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), al fine di accelerare il processo di recupero del credito. (Corruzione e istigazione alla corruzione) Dazione o promessa di denaro, o altra utilità non dovuta, ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita con gli stessi, al fine di perseguire un interesse della Società, quale ad esempio accelerare il processo di recupero del credito. (Traffico influenze illecite) artifici o raggiri nei confronti di Enti pubblici volti a rappresentare un credito superiore a quello reale. (Truffa)	Referenti amministrativi di ASL e Ospedali		
			Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)		X	17.1	Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a: - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi; - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.).	Registrazione nella contabilità della Società, di fatti di gestione non corrispondenti al vero, al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.	N/A	
					X		17.2	Recupero crediti Offerta, dazione o promessa, anche per interposta persona, di somme di denaro o altre utilità non dovute, a Soggetti Rilevanti delle Società che presta la propria attività presso un cliente, affinché questi, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o di fedeltà, forniscano un vantaggio indebito alla Società, quale ad esempio accelerare il processo di pagamento dei debiti. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	N/A		
			Reati Societari	False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)		X	17.1	Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a: - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi; - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.).	Registrazione in contabilità di fatture alterate o relative ad operazioni inesistenti, o altri comportamenti in violazione della normativa e dei principi in materia di contabilità quali, ad esempio, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero, al fine di indurre in errore i Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e ottenere un ingiusto vantaggio per la Società.	N/A	
								17.2	Recupero crediti Esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, con riferimento ai crediti recuperati o da recuperare.	N/A	
			Ricettazione e riciclaggio	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)		X	17.1	Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a: - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi; - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.).	Contabilizzazione di denaro provento di delitto, anche al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza o di agevolarne il successivo impiego in attività economiche della Società.	N/A	
			Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs.n.74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)	X		17.1	Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento a: - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi; - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale; costi per acquisto di beni e servizi; etc.).	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).	N/A	
								17.2	Recupero crediti La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.). La società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.		

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
18	GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	VREE MSD	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)		X	18.1 Rimborsi e anticipi per missioni /trasferite e gestione delle spese di rappresentanza		Compilazione di note spese non veritiere, contenenti spese maggiori a quelle effettivamente sostenute, al fine di creare fondi extracontabili con i quali compiere atti di corruzione nei confronti di Pubblici Ufficiali, o Incaricati di Pubblico Servizio. (Corruzione e istigazione alla corruzione)	N/A	- Vree Health Italy Director - Potenziale tutte le funzioni aziendali
			Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)		X			Compilazione di note spese non veritiere, contenenti spese maggiori a quelle effettivamente sostenute, con conseguente fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapposizione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.	N/A	
			Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)		X			Maggiorazione del rimborso, o rimborso di spese non rimborsabili, quale utilità nei confronti del dipendente al fine di convincerlo a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria.	N/A	
			Ricettazione e riciclaggio	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)		X			Compilazione di note spese per importi diversi da quelli delle spese effettivamente sostenute, volta ad occultare e/o trasferire denaro proveniente da delitto.	N/A	
			Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)	X				La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapposizione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi passivi inesistenti (ad esempio perché non supportati da fattura). Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.	N/A	
19	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	MSD	Reati contro la PA	Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	X		19.1 Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.		Predisposizione e rilascio di dati fiscali falsi, al fine di indurre in errore il soggetto pubblico in merito alle imposte dovute, e quindi evitare contestazione e rilievi, o l'applicazione di eventuali sanzioni a carico della Società.	Agenzia delle Entrate	
			Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)		X			Presentazione di documentazione per la procedura di transazione fiscale contenente elementi attivi inferiori a quelli effettivi, od elementi passivi fittizi, che potrebbero costituire la "provista" per la commissione del reato di autoriciclaggio.		
			Reati Societari	False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	X				Predisposizione e/o trasmissione di dati contabili rilevanti ai fini delle comunicazioni sociali, nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anche in concorso con altri.		
			Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs.n.74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)	X				La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapposizione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (cc.dd. fatture soggettivamente inesistenti). La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.). La Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto potrebbe indicare nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti. Tale reato rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati Membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.		

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte			
					A rischio reato	Strum.								
20	PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO NONCHE' DI EVENTUALI SITUAZIONI PATRIMONIALI IN OCCASIONE DELL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DELL'ASSEMBLEA E ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI (1/2)	MSD	Reati Societari	False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	X		20.1	Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico.	Modifica e falsificazione di dati contabili presenti sul sistema informatico, inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali, o sopravvalutazione o sottovalutazione di poste di bilancio, al fine di indurre in errore i Soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e trarne un ingiusto profitto.	N/A				
		VREE		False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	X		20.2	Approvazione del Bilancio Civilistico.	Esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, od omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge. Alterazione dei dati di bilancio al fine di rappresentare una falsa situazione economico finanziaria della società.	N/A	CdA			
				Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)	X		20.3	Gestione delle operazioni straordinarie.	Adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (es. diritto di opposizione), anche in concorso con altri soggetti.	N/A				
				Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	X		20.4	Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.	Ripartizione da parte degli Amministratori di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite; o restituzione da parte degli Amministratori, anche simultaneamente, e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, dei conferimenti al Socio o liberazione dall'obbligo di eseguirli.	N/A				
				Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	X				Restituzione da parte degli Amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai Soci, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, al fine, ad esempio di ridurre il patrimonio imponibile nelle dichiarazioni dei redditi della Società. La condotta costituisce un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori.	N/A				
				MSD	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	X		20.5	Collaborazione e supporto al CdA per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su quote sociali.	Gli amministratori e i soci conferenti: - attribuiscono (o far attribuire) azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; - sottoscrivono (o fanno sottoscrivere) reciprocamente azioni o quote; - sopravvalutano (o fanno sopravvalutare) rilevantemente i conferimenti di beni in natura o di crediti; - sopravvalutano (o fanno sopravvalutare) rilevantemente, nel caso di trasformazione sociale, il patrimonio della società; formando o aumentando, in tali modi, fittiziamente, il capitale sociale.	N/A			
				illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.)	X		- Acquisto o sottoscrizione di quote sociali o di azioni emesse dalla società controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tali da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; - rinvio a periodo successivo del ripianamento di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale; al fine di fornire una rappresentazione patrimoniale alterata e trarne un ingiusto profitto.			N/A				
				Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)	X		Riduzioni di capitale sociale in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori, dalle quali derivi un pregiudizio in capo ai creditori medesimi.			N/A				
		20		PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO CIVILISTICO NONCHE' DI EVENTUALI SITUAZIONI PATRIMONIALI IN OCCASIONE DELL'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DELL'ASSEMBLEA E ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI (2/2)		Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.)	X		20.6	Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. tribunale, Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese), anche per il tramite di società terze.	Dazione o promessa di somme di denaro o altre utilità non dovute (es.: assunzione di persona legata al Funzionario pubblico; contratti di fornitura con società segnalate dal Funzionario pubblico), ai Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio presso il Registro delle Imprese, la Camera di Commercio, etc., al fine di ignorare errori, ritardi o omissioni nelle comunicazioni/adempimenti della Società.	Tribunale Ufficio del Registro delle Imprese Camera di Commercio	
							Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	X				Alterazione/contraffazione della documentazione inviata ai soggetti pubblici competenti, o omissione di informazioni e dati diretti agli stessi, al fine di trarne un ingiusto profitto.		
	VREE MSD		Reati Societari		Impedito controllo (art. 2625 c.c.)			20.7	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.	- Occultamento delle informazioni richieste dal Socio, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero; - occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte di Sindaci e/o dai Soci; - mancata esibizione dei Libri Sociali al Socio che ne faccia richiesta.	N/A			
	MSD		Reati Tributari		Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs.n.74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)	X		20.1	Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico.	La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IIVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapposizione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti).	N/A	CdA		
20.2	Approvazione del Bilancio Civilistico.													
20.3	Gestione delle operazioni straordinarie.													
20.4	Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.													
20.5	Collaborazione e supporto al CdA per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su quote sociali.													
20.6	Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. tribunale, Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese), anche per il tramite di società terze.													
	VREE MSD							20.7	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.	La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.). La società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere inefficace - in tutto o in parte - un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.				

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte								
					A rischio reato	Strum.													
21	GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI	MSD	Reati contro la PA	Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321 e 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (artt. 346 bis c.p.)		X	21.1	Gestione delle attività di incasso e pagamento.	Gestione appositamente non corretta degli incassi e dei pagamenti al fine creare fondi neri finalizzati alla corruzione di soggetti pubblici. (Corruzione e istigazione alla corruzione)	N/A									
			Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)		X			Gestione impropria degli incassi e dei pagamenti al fine di creare disponibilità finanziarie (fondi extracontabili creati attraverso, ad esempio, il meccanismo della sovrapproduzione o della fatturazione per operazioni inesistenti) con le quali corrompere Soggetti Rilevanti di società o enti privati, ovvero persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate.	N/A									
			Ricettazione e riciclaggio	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)	X				Impiego di denaro di provenienza illecita. Trasferimento di denaro proveniente da delitto, ovvero compimento di operazioni in denaro al fine di ostacolare l'individuazione della provenienza.	N/A									
			Terrorismo	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)	X				Disposizione di pagamento verso soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, già iscritti nelle Black List diramate dalle Pubbliche Autorità.	N/A									
			Reati Transnazionali	Art. 10 Legge 146/2006		X			Gestione impropria degli incassi e dei pagamenti al fine di realizzare uno dei reati previsti dalla Legge n°146/06, rilevanti per la Responsabilità Amministrativa degli Enti, laddove la condotta illecita sia realizzata - in più di uno Stato; - ovvero sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; - ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo, siano avvenute in un altro Stato; - ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.	N/A									
			Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)		X			Induzione dei dipendenti coinvolti a rendere una dichiarazione falsa o a non rendere dichiarazioni di fronte alla Autorità Giudiziaria.	N/A									
22	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	VREE MSD Fornitore Esterno	Reati informatici	Accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	X		22.1	Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati	Introduzione abusiva all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Danneggiamento/distruzione di un sistema informativo, ad esempio, per nascondere illeciti commessi dall'azienda o comunque a vantaggio della stessa.	N/A	Technology & Operation Lead								
			Reati contro la PA	Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)					X			22.1	Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati	Alterazione del sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione alla quale sono trasmessi dati o informazioni, o alterazione dei dati e delle informazioni medesime.	N/A				
		Violazioni sul diritto d'autore					Legge 633/1941			X				22.1	Gestione della sicurezza logica degli applicativi informatici utilizzati	Utilizzo di programmi duplicati per elaboratore al fine di ottenere un risparmio di costi per la Società. Utilizzo improprio (es.: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico) del contenuto di una banca dati, nonché estrazione o reimpiego della banca dati al fine di trarre vantaggio indebito per la Società.	N/A		
																Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)	X	
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria					La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrapproduzione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (c.d. fatture soggettivamente inesistenti). La Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi (superando le soglie di punibilità previste dalla norma), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. La società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti si intendono unicamente quelli aventi rilievo probatorio ai fini fiscali (fatture, scontrini, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, ecc.). La società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ivi inclusi ad esempio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, i libri sociali obbligatori), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.	N/A											

Ref.	Area del Modello	Società owner	Categoria di reato	Normativa di riferimento	Tipologia Area		Ref. Att.	Attività sensibili e strumentali	Esempi di modalità di commissione del reato o di condotte strumentali allo stesso	P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbl. Amm. interessati	Funzioni della Società coinvolte
					A rischio reato	Strum.					
23	GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI	VREE MSD Fornitore Esterno	Reati Ambientali	1) Art. 256, commi 1,3,5 e 6, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata); 2) Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); 3) Art. 259, comma 1, T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti); 4) Art. 260, comma 1 e 2, T.U. Ambientale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); 5) Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale (Sanzioni penali) 6) Art. 452 bis - Inquinamento ambientale; 7) Art. 452 quater - Disastro ambientale; 8) Art. 452-quinquies- Delitti colposi contro l'ambiente; 19) Art. 452 octies- Circostanze aggravanti.	X		23.1	Gestione dei rifiuti	Esecuzione di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla norma, ovvero gestione di discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi e/o di rifiuti pericolosi e miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa, nonché gestione di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione.	N/A	Technology & Operation Lead
				Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, Legge n. 549/1993), relativo alle "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"			23.2	Gestione delle sostanze lesive dell'ozono	Violazione delle disposizioni previste dalla norma in tema di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico.		

I reati associativi (art. 24-ter del Decreto), non sono stati ricondotti a tutte le aree della presente mappa, in quanto essendo questi normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es. associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.), estendono la pervasività del rischio a tutte le aree mappate e per questo sono stati considerati a rischio diffuso. Per tali reati devono intendersi richiamate tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i relativi presidi di controllo.



Vree Health Italia S.r.l.

Attività collegate al D.Lgs.231/01

***ALL 2 MOG - ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
V 1.0***

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 314 c.p.	Peculato	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 640, comma 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	art. 2 della legge n. 898 del 1986	Frode in agricoltura	1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 491-bis c.p.	Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 615-quater c.p.	<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i>	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 615-quinquies c.p.	<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 617-quater c.p.	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 617-quinquies c.p.	<i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 635-bis c.p.	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 635-ter c.p.	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 635-quater c.p.	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 635-quinquies c.p.	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	art. 640 quinquies c.p.	<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i>	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	art. 416 c.p.	<i>Associazione per delinquere</i>	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	art. 416-bis c.p.	Associazioni di tipo mafioso	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	art. 74 del DPR 309/90	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	(...) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (...)
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 317 c.p.	Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 318 c. p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 319-bis c.p.	Circostanze aggravanti	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 319 -quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 321 c.p.	Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 322-bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. (1) Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 346-bis	Traffico di influenze illecite	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.454 c.p.	Alterazione di monete	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.457 c.p.	<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i>	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.459 c.p.	<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i>	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 460 c.p.	<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i>	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.461 c.p.	<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i>	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art.464 c.p.	<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i>	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 473 c.p.	<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i>	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 474 c.p.	<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i>	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	art. 513 c.p.	<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i>	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	art. 513-bis c.p.	<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i>	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	art. 514 c.p.	<i>Frodi contro le industrie nazionali</i>	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	art. 515 c.p.	<i>Frode nell'esercizio del commercio</i>	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	art. 516 c.p.	<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	art. 517 c.p.	<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Art. 25-bis.1	art.517-ter c.p.	<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i>	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	art. 2 D.Lgs. n.109 del 16.7.2012 (attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2621 bis c.c.	Fatti di lieve entità (False comunicazioni sociali)	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2625 c.c.	Impedito controllo	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto

Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Art. 25-ter - Reati societari	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1). Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270 c.p.	Associazioni sovversive	Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-ter c.p.	Assistenza agli associati	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quater.1. c.p.	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo	Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quinquies.1. c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-quinquies.2. c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 270-sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 280-bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 280-ter c.p.	Atti di terrorismo nucleare	E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 289-bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte* o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione. * La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	Finanziamento al terrorismo	1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo. 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 1 D.Legge 15/12/1979 n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 Febbraio 1980 n. 15	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art.600-bis, comma 1 e 2, c.p.	Prostituzione minorile	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione (2) una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato (3) , chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4, c.p.	Pornografia minorile	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art.600-quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art. 600 quater.1	Pornografia virtuale	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art. 600-quinquies c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art. 601 c.p.	Tratta di persone	E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art. 603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Art. 25-sexies - Abusi di mercato	art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58	Abuso di informazioni privilegiate	1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art. 25-sexies - Abusi di mercato	art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58	Manipolazione del mercato	1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
Illeciti ex 231 non inseriti nel corpus del decreto de quo D.LGS. 24.02.1998 N. 58	Art. 187-Quinquies - L. 58/98	Responsabilità dell'ente	L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8, e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art.25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	art. 589 c.p.	Omicidio colposo	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Art.25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	art. 590, comma 3, c.p.	Lesioni personali colpose	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 648 c.p.	Ricettazione	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 648-bis c.p.	Riciclaggio	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.
Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	art. 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.</p>
Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171, comma 1, lettera a)bis e comma 3 L.633/1941	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. (omissis)</p> <p>3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>
Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171-bis L.633/1941	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171-ter L.633/1941	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto, o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>(f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>
Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171-septies L.633/1941	Mancata comunicazione alla SIAE di dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 171-octies L.633/1941	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	art. 174 quinquies L.633/1941	Elementi giudiziari/Sanzione amministrativa	<p>1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.</p> <p>2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.</p> <p>3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.</p>
Art 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 733- bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art.1 commi 1 e 2, Legge n.150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquanta mila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p>
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 2 commi 1 e 2, Legge n.150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila ad euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 3-bis comma 1, Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	<i>Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</i> <i>Commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</i>	1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 6 comma 4, Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)	<i>Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</i> <i>Commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</i>	1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. (...) 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 3 comma 6, Legge n. 549, del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	<i>Violazioni connesse all'impiego di sostanze lesive</i>	1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	<i>Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali</i>	1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 8 D.Lgs. n. 202/2007	<i>Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera</i>	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da €10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 9 D.Lgs. n. 202/2007	<i>Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera</i>	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da €10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo) del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>	1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-undecies - Reati ambientali	Art. 257, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	<i>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee</i>	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 258, comma 4 (secondo periodo) del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i>	4. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 259, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	<i>Traffico illecito di rifiuti</i>	1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 260, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>	1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)	<i>Violazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti</i>	6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art.279, comma 5 del D. Lgs.152/2006 (Norme in materia ambientale)	<i>Violazioni in materia di emissioni</i>	2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 452-bis c.p.	<i>Inquinamento ambientale</i>	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 452-quater c.p.	<i>Disastro ambientale</i>	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 452-quinquies c.p.	<i>Delitti colposi contro l'ambiente (Inquinamento ambientale colposo e Disastro Ambientale colposo)</i>	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 452-sexies c.p.	<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Art. 25-undecies - Reati ambientali	art. 452-octies c.p.	<i>Circostanze aggravanti (Delitti associativi aggravati, ovvero associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso aggravati in materia di delitti contro l'ambiente)</i>	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, comma5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	<i>Tratta di persone</i>	Art. 12.3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	Art. 22 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12.bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia	Articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654	Razzismo e xenofobia	3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Artt. 1, 4 della Legge n. 401/1989	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	Art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 Euro/che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 Euro)	1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	Art. 3 d.lgs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	Art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per importi uguali o superiori ad Euro 100.000/per importi inferiori ad Euro 100.000)	1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	Art. 10 d.lgs. n. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	Art. 11 d.lgs. n. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	Art. 4 del D.lgs. 74/200	Dichiarazione infedele	1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	Art. 5 del D.lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione	1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari	Art. 10 quater del D.lgs. 74/2000	Indebita compensazione	1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 282 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 283 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 284 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 285 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. (omissis)
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 286 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nelle zone extra doganali	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 287 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 288 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nei depositi doganali	Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 289 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 290 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 291 del d.P.R. 43/1973	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 291-bis del d.P.R. 43/1973	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 291-ter del d.P.R. 43/1973	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. (omissis)
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 291-ter del d.P.R. 43/1973	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. (omissis)
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 292 del d.P.R. 43/1973	Altri casi di contrabbando	Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il diritto medesimo.
Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando	Art. 295 del d.P.R. 43/1973	Circostanze aggravanti del contrabbando	Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.
Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali	art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali	art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali	art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniere	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali	art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) o e) del 2° comma dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali	art. 74 del DPR 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

ALLEGATO 2 - Elenco dei Reati Presupposto			
Specifica Articolo Ex D.LGS. 231/01	ARTICOLO C.P. O LEGGI SPECIALI	RUBRICA	DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, D. Lgs. n. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	(...) 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive). 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto).
Art.10 L.146/2006 - Reati transnazionali	art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Art. 25-quaterdecies -Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401	Frode in competizioni sportive	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 25-quaterdecies -Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401	Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa	1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.